

COMUNITÀ ENERGETICHE:
L'EVOLUZIONE DEL QUADRO REGOLATORIO
EUROPEO E ITALIANO

SOMMARIO: 1. Premessa: emergenza climatica e transizione energetica. – 1.1. Il quadro regolatorio internazionale sul settore energetico sostenibile. – 1.2. Il quadro regolatorio europeo sul settore energetico sostenibile. – 2. Le comunità energetiche nella normativa europea. – 2.1 CER & CEC: analogie e divergenze. – 2.2. Il *prosumer*: nuovo protagonista del sistema energetico. – 3. Le comunità energetiche nella normativa italiana. – 4. Conclusioni.

1. *Premessa: emergenza climatica e transizione energetica*

Il cambiamento climatico affligge il sistema terra, l'attività antropica dell'utilizzo smisurato dei combustibili fossili nelle filiere industriali, nelle attività commerciali e nel settore energetico è la causa principale dell'attuale crisi climatica. La conseguente concentrazione dei gas serra nell'atmosfera ha raggiunto il livello più alto negli ultimi anni. L'aumento della temperatura terrestre è quindi in aumento, provocando danni ambientali e ripercussioni sulla qualità del clima come lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello dei mari e degli oceani¹, la perdita della biodiversità, l'acidificazione delle acque e continui eventi climatici catastrofici a livello mondiale.

Il settore energetico gioca un ruolo chiave nella ricerca di una soluzione per contrastare la fine del nostro pianeta.

In questa tragica fotografia storica, si inserisce la crisi energetica europea causata dallo scoppio della guerra russo-ucraina. Con le sanzioni UE contro la Russia, il conseguente ridotto approvvigionamento del gas

¹ P. CAPUTO, *Importanza della risorsa biomassa nella pianificazione energetica e per lo sviluppo locale. Analisi di alcune esperienze in Nord Italia e possibili scenari evolutivi in Archivio di studi urbani e regionali*, 131, 2021, 186 ss.

russo e l'inflazione dei relativi prezzi, mostrano ancor più come sia necessaria un'indipendenza energetica degli Stati europei e del mondo².

È fondamentale quindi orientare la pianificazione energetica verso un sistema energetico sostenibile, sostituendo le fonti fossili con le fonti rinnovabili³. Esiste, difatti, un'intrinseca relazione tra il mercato energetico e lo sviluppo sostenibile, quest'ultimo definito per la prima volta dal *Rapporto Brundtland* del 1987 come: «*lo sviluppo capace di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i loro bisogni*⁴». Ciò posto, nelle pagine che seguono si cercherà di ricostruire il quadro normativo a livello internazionale ed europeo sulla transizione energetica sostenibile, divenuto leva per la nascita delle comunità energetiche. La trattazione continua proprio con l'approfondimento della disciplina delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e della comunità energetiche dei cittadini (CEC) a livello europeo. Prosegue, poi, con la descrizione del relativo recepimento in Italia, attraverso la presentazione del passaggio dalla fase normativa transitoria alla nuova regolamentazione introdotta con l'approvazione del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso. L'obiettivo è fornire una panoramica sul sistema delle comunità energetiche, per aprire una riflessione su come questo nuovo modello diffuso di produzione

² N. BRAGA, *Progetti per la transizione energetica: caso di studio relativo ad una centrale di teleriscaldamento associata ad impianto fotovoltaico inserito in Comunità Energetica Rinnovabile*, in *Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente e Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali*, 2021.

³ La Corte dei conti italiana definisce fonti rinnovabili: «*quelle forme di energia generate da fonti, che per la loro caratteristica intrinseca, si generano o non sono esauribili, ed il cui utilizzo non pregiudica le risorse per le generazioni future (...) contrapponendosi a quelle che necessitano di lunghi periodi di formazioni, essendo presenti in riserve esauribili nella scala dei tempi umani*». Cfr. Relazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, delibera 20 gennaio 2012, n.1 su «Energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica nell'ambito della politica di coesione socio-economica dell'Unione europea». M. ROMEO, *Produzione di agroenergie, autoconsumo collettivo e comunità energetiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 4, 2021.

Sono considerate energie da fonti rinnovabili: «*l'energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, da calore ambientale, mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di scarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas*». Cfr. Art. 31 punto 1) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

⁴ F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, in *Riv. ital. dir. pubbl. com.*, 1, 2022, 56 ss.

energetica permetta di considerare l'energia come un bene comune, combattere la povertà energetica, creare nuove forme di *governance* e valorizzare la figura del c.d. *prosumer*. Le comunità energetiche costituiscono una nuova soluzione frutto di una partnership pubblico-privato comunità in campo di innovazione ambientale, sociale ed economica, e dunque forse una vera chiave di volta per affrontare il cambiamento climatico e rendere le città resilienti e sostenibili⁵.

1.1. Il quadro regolatorio internazionale sul settore energetico sostenibile

Un primo tentativo di inversione di rotta nel settore energetico risale alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC)⁶, in vigore dal 21 marzo 1994⁷, che evidenziò la stretta connessione tra le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile. Gli Stati firmatari riconobbero il cambiamento climatico come una grave minaccia e decisero di impegnarsi ad attuare politiche volte alla riduzione dei livelli di CO₂.

La Convenzione non prevedeva però una percentuale limite entro cui gli Stati avevano l'obbligo di mantenere o ridurre le emissioni di gas

⁵ S.R. FOSTER, C. IAIONE, *Co-cities Innovative Transitions toward just and self-sustaining Communities*, MIT Press, 2022.

⁶ Acronimo di *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

⁷ La convenzione Quadro è frutto di un percorso politico internazionale iniziato proprio con il *Rapporto Our Common Future* (cd. *Rapporto Brundtland*) quale esito dei lavori della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo – costituita da esperti e presieduta dalla ministra norvegese Gro Harlem Brundtland – che venne istituita dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1983 per elaborare un'agenda mondiale sul cambiamento climatico, diventata proprio il *Rapporto Brundtland*, il cui contenuto ispirò la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. La Conferenza di Rio portò alla sottoscrizione di tre atti: l'Agenda 21, la Dichiarazione di Rio e la Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste. Dalla Conferenza di Rio, presero avvio anche le cd. Convenzioni ambientali globali, come la Convenzione sulla diversità biologica e proprio la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Cfr. F. VETRÒ *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, cit., 56 ss.; Cfr. 1992: *Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, Vertice della Terra di Rio de Janeiro*, consultabile sul sito web della Confederazione Svizzera, al seguente link: https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/politica-sostenibilita/agenda2030/onu_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1992--conferenza-delle-nazioni-unite-su-ambiente-e-sviluppo-ver.html.

serra, risultando quindi con valore più programmatico che vincolante⁸. Al fine di garantire un rispetto della stessa, si stabilì di organizzare ogni anno delle Conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le cosiddette COP (Conferenza delle Parti), attraverso cui individuare le integrazioni normative e gli aggiornamenti da apportare alla Convenzione con i cosiddetti protocolli. Con il Protocollo di Kyoto nel 1997, adottato all'esito della COP 3 nel 1997, il risultato fu proprio l'introduzione di norme vincolanti, attraverso il limite fissato di ridurre l'emissione di gas ad effetto serra del 5% rispetto ai livelli del 1990. Obiettivo del Protocollo era di migliorare l'efficienza energetica e promuovere le fonti energetiche rinnovabili nei settori strategici⁹.

Oltre alle varie COP che si sono susseguite, le tappe che meritano particolare menzione in campo energetico e ambientale internazionale, sono l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile risalgono al 2015 e l'Accordo di Parigi.

Con la prima è stato stabilito un programma d'azione che ha introdotto i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals*) da raggiungere a livello globale, statale e regionale¹⁰, ancora centrali per la definizione delle nuove politiche pubbliche. In particolare, l'obiettivo 7 promuove l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni per aumentare entro il 2030 la quota di energia rinnovabile prodotta¹¹, mentre, l'obiettivo 13 incentiva azioni contro il cambiamento climatico. L'Accordo di Parigi, a sua volta, costituisce la guida per le politiche statali, tra cui quelle energetiche, contro il cambiamento climatico. Con tale Accordo gli Stati membri della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, hanno stabilito di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2° C, rispetto al periodo preindustriale e di aumentarla a massimo 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali¹², nonché promuovere investimenti

⁸ Cfr. *Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e protocollo di Kyoto*, consultabile sul sito web dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al seguente link: <https://www.isprambiente.gov.it/attivita/cambiamenti-climatici/convenzione-quadro-sui-cambiamenti-climatici-e-protocollo-di-kyoto>.

⁹ F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica*, cit., 60 ss.

¹⁰ Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015 – A/RES/70/1.

¹¹ L. RUGGERI, *La protezione del consumatore energetico nel quadro regolatorio italo-europeo*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *La via italiana alle comunità energetiche*, Napoli 2022, 9 ss.

¹² ACCORDO DI PARIGI, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L. 282/4 del 19.10.2016.

nell'energia sostenibile e la cooperazione tra il livello statale, regionale e locale. Nel 2016, l'Unione Europea ha firmato l'Accordo di Parigi, ritenendo centrale nelle politiche europee la necessità di una transizione energetica ed ecologica basata sulle energie rinnovabile. In realtà, prima di tale accordo l'UE aveva già provato a cimentarsi nell'adozione di una normativa su tali tematiche e ne segue nel prossimo paragrafo la relativa ricostruzione.

1.2. Il quadro regolatorio europeo sul settore energetico sostenibile

Il quadro regolatorio europeo sulla tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile vede un suo primo spiraglio nel preambolo e nell'art. 2 del Trattato CEE del 1957 che sanciscono l'obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso uno sviluppo armonioso delle attività economiche¹³.

L'Atto Unico europeo del 1986, diretto alla revisione del Trattato CEE, inserì il Titolo V dedicato alla materia ambientale, mentre, un esplicito riferimento al concetto di sviluppo sostenibile fu inserito con il Trattato di Amsterdam del 1997 nel Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht nel 1992 (cd. Trattato di Maastricht) e nel Trattato CE¹⁴. La tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile vennero inclusi anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo¹⁵ di Nizza il 7 dicembre del 2000 (c.d. Carta di Nizza), in cui si statuirono i diritti fondamentali riconosciuti a livello UE¹⁶.

Il Trattato di Lisbona, poi, firmato il 13 dicembre 2007, modificò il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato della Comunità Europea (la cui denominazione mutò in Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE) e attribuì ad entrambi pari valore giuridico, estendendo-

¹³ F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, cit., 63 ss.

¹⁴ Il Trattato di Maastricht oltre ad istituire la nascita dell'Unione Europea, comportò il cambio di denominazione da Comunità economica europea a Comunità Europea, facendo perdere così la connotazione esclusivamente economica e modificando pertanto il Trattato CEE in Trattato CE. Cfr. C. CAVALLARI, *Compendio di Diritto dell'Unione europea*, Molfetta 2022, 17 ss.

¹⁵ Si ricorda che l'apparato dell'Unione Europea è composto da sette organi collegiali: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea, Corte dei conti. Le funzioni di queste istituzioni sono disciplinate dal TFUE.

¹⁶ C. CAVALLARI, *Compendio di Diritto dell'Unione europea*, cit., 63 ss.

lo anche alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. I due trattati prevedono espressamente un riferimento allo sviluppo sostenibile (art. 3 TUE) e alla tutela dell'ambiente (art. 191 TFUE, *ex* 174 TCE)¹⁷, mentre il collegamento tra sviluppo sostenibile, tutela ambientale e settore energetico si evince, nell'art. 194 TFUE¹⁸ che pone «*il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili*» al centro della politica energetica europea¹⁹. Emerge, così, un'evoluzione di tale politica UE, se si pensa che il processo di unificazione europea è iniziato, negli anni 50, con l'istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)²⁰ e con la Comunità Europea dell'Energia Atomica²¹ (CEEA o EURATOM). È merito proprio del Trattato di Lisbona l'inserimento di un apposito Titolo XXI (contenente l'art. 194 TFUE) dedicato all'energia e il prevedere il settore energetico come una materia di competenza concorrente.

Prima del Trattato di Lisbona, infatti, l'intervento della Comunità Europea sul tema energia non trovava un espresso fondamento nei trattati, piuttosto nei cd. poteri impliciti ai sensi dell'art. 235 del TCE, che

¹⁷ L'art. 191 TFUE prevede specificatamente che gli obiettivi cardine della politica ambientale sono in particolare: un accorto utilizzo delle risorse naturali, combattere i cambiamenti climatici, risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. La tutela ambientale si basa sui principi di precauzione e prevenzione al fine di evitare alla fonte di causare i danni e sul principio di "chi inquina paga" come rimedio all'inquinamento causato. N. BRAGA, *Progetti per la transizione energetica: caso di studio relativo ad una centrale di teleriscaldamento associata ad impianto fotovoltaico inserito in comunità energetica rinnovabile*, cit., 191 ss.

¹⁸ L'art. 194 del TFUE statuisce: «*nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, [per]: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche*».

¹⁹ M. F. LUCENTE, *La comunità energetica dei cittadini*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 52 ss.

²⁰ La Comunità Europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è stata istituita con il Trattato di Roma firmato il 18 aprile 1951 tra i sei stati europei: Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Italia. Cfr. C. CAVALLARI, *Compendio Di Diritto Dell'Unione Europea*, cit., 4 ss.

²¹ I sei stati membri della CECA firmarono il 25 marzo 1957 i Trattati di Roma (in vigore dal 1° gennaio 1958), con cui si istituirono la Comunità Economica Europea (Trattato CEE) e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Trattato CEEA), riguardanti il settore carbossiderurgico e nucleare. Cfr. C. CAVALLARI, *Compendio di Diritto dell'Unione Europea*, cit., 9 ss.

legittimavano la CE ad esercitare ulteriori poteri rispetto a quelli previsti esplicitamente per perseguire gli scopi europei²². La Comunità Europea, pertanto, sin dalla sua costituzione si è comunque cimentata nella regolazione del campo energetico²³.

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha dato, poi, la spinta alla legiferazione europea per una politica energetica sostenibile a tutela dell'ambiente, essendo i trattati diventanti il fondamento normativo dell'UE. Il periodo successivo, infatti, è stato caratterizzato da un susseguirsi di interventi normativi con un obiettivo principale: favorire la transizione energetica.

²² S. QUADRI, *Lineamenti di diritto internazionale delle fonti di energia rinnovabile*, Napoli 2008; S. QUADRI, *L'evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore dell'energia rinnovabile*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2011, 839 ss.; F. PEIRONE, *La costituzione di partenariati pubblico – privati per la realizzazione di consumi energetici efficienti nelle pubbliche amministrazioni*, in *Rivista Giuridica Telematica*, 2017, consultabile al seguente link: https://www.ambientediritto.it/home/sites/default/files/Peirone_Energy-contract-2017.pdf.

²³ Le fonti normative rilevanti, prima del Trattato di Lisbona, sono: la direttiva 93/76/CEE (SAVE) volta a ridurre le emissioni di biossido di carbonio con il potenziamento dell'efficienza energetica; il Primo Pacchetto Energia composto dalla direttiva 96/92/CE per il settore elettrico e della direttiva 98/30/CE per il settore del gas naturale che hanno regolato il mercato energetico per una sua liberalizzazione, sancendo la distinzione tra le attività esercitabili in regime di concorrenza (la produzione e fornitura di energia) e quelle in regime di monopolio (trasmissione e distribuzione del servizio), la libertà di accesso alla rete elettrica o di gas naturale e l'apertura al mercato ai clienti idonei dell'energia, nonché obblighi di qualità e sicurezza uniformi a livello europeo per l'erogazione del servizio; la direttiva 2001/77/CE per aumentare il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; la direttiva 2002/91/CE per il miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia all'interno della Comunità Europea; un Secondo Pacchetto Energia costituito dalle direttive sul mercato interno dell'energia elettrica (dir. 2003/54/CE) e del gas naturale (dir. 2003/55/CE) che abrogano le direttive 96/92/CE e 98/30/CE e specificano gli obblighi di servizio sulla qualità e i prezzi di fornitura di energia e gas naturale e di trasparenza delle tariffe. Sanciscono il dovere per ogni Stato membro di istituire un'autorità nazionale e indipendente di regolamentazione del settore energetico (in Italia, l'autorità amministrativa indipendente istituita è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente -ARERA) che stabilisca le tariffe di trasporto e di distribuzione, nonché le modalità e le tariffe di accesso alle reti. Considerano indistintamente tutti gli utenti di energia elettrica e gas come clienti idonei per scegliere liberamente il proprio fornitore, in modo da aumentare la libera concorrenza nel settore energetico; il regolamento 1228/2003/CE relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato energetico interno, e il regolamento 1775/2005/CE sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale per garantire un buon funzionamento del mercato interno del gas; la direttiva 2006/32/CE, volta a promuovere l'efficienza energetica negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonché abrogativa della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Degno di nota, in particolare, è il Terzo Pacchetto Energia, caratterizzato dalla direttiva 2009/72/CE²⁴ che pone norme comuni sul mercato energetico e sulla generazione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e dalla direttiva 28 del 2009²⁵ (c.d. RED I) che stabilisce una normativa comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, sull'accesso alla rete elettrica da fonti rinnovabili e alle procedure amministrative, fissando obiettivi nazionali obbligatori relativi alle quote complessive di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale e nei trasporti. La direttiva è importante perché ha un carattere precettivo, rispetto a quello contenuto nella direttiva 2001/77/CE, che seppur vincolante non conteneva disposizione idonee a far sorgere dei veri obblighi negli Stati membri. Inoltre, mostra la volontà dell'UE di regolare il più possibile il settore energetico, in un'ottica di europeizzazione dello stesso, al fine di garantire una politica omogenea a livello europeo. Maggior libertà, invece, viene lasciata agli Stati membri nella scelta delle fonti di energia rinnovabile da impiegare e delle modalità per il perseguimento degli obiettivi²⁶.

Seguirono, poi, la direttiva 2010/31/UE²⁷ sul miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la direttiva 2012/27/UE²⁸ per il conseguimento del 20% dell'efficienza energetica entro il 2020. Contestualmente, l'UE adottò «*Europa 2020: la strategia dell'Unione Europea per la crescita e l'occupazione*» (COM(2010) 2020 final)²⁹, per rispondere alla crisi economica del 2008 e diretta a supportare una crescita europea intelligente, sostenibile e inclusiva, grazie alla perseguimento entro il 2020 di cinque obiettivi, tra cui raggiungere la transizione energetica³⁰ con la

²⁴ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=EN>

²⁵ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

²⁶ M. F. LUCENTE, *La comunità energetica dei cittadini*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit. 53 ss.

²⁷ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

²⁸ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE.

²⁹ (COM(2010) 2020 final) *Europa 2020: la strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione*, consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/europe-2020-the-european-union-strategy-for-growth-and-employment.html>.

³⁰ G. BRUNETTA, G. MUTANI, S. SANTANTONIO, *Pianificare per la resilienza dei territori*.

«[riduzione] delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 o del 30%, se sussistono le necessarie condizioni; portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di energia e migliorare del 20% l'efficienza energetica».

L'Accordo di Parigi del 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016 in UE con la ratifica dei suoi Stati membri³¹ spinse ulteriormente la politica europea verso la transizione energetica. Difatti, in linea con l'Agenda 2030 e la Strategia Europa 2020, l'Unione Europea elaborò una nuova strategia energetica con l'adozione del *Clean Energy Package*³² – il Quarto Pacchetto Energia- composto da quattro direttive e quattro regolamenti³³, avente lo scopo di basare il sistema europeo sull'economia circolare e l'impatto climatico zero attraverso la promozione delle comunità energetiche a livello regolatorio e fiscale³⁴.

Il *Clean Energy Package* è prodromico all'elaborazione della nuova strategia energetica europea del *Green Deal Europeo* (COM (2019) 640 final) diretta a rendere l'UE la prima economia a impatto climatico zero che non genera emissioni nette di gas a effetto serra, entro il 2050.

L'esperienza delle comunità energetiche in Archivio di Studi Urbani e Regionali, suppl. 131/2021, 48.

³¹ Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in *sito web Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea*, consultabile al seguente link <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/paris-agreement/#:~:text=L'accordo%20di%20Parigi%20%C3%A8,UE%20hanno%20ratificato%20l'accordo.>

³² *Clean energy for all Europeans package*, in *sito web Commissione europea*, consultabile al seguente link: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en.

³³ Gli otto atti adottati tra il 2018 e il 2019 sono: direttiva (UE) 2018/844 sulle prestazioni energetiche negli edifici che modifica le già menzionate direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990; direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. RED II) sulla promozione dell'uso di energie rinnovabili che introduce per la prima volta il concetto di comunità di energia rinnovabile (CER) e prevede di raggiungere una quota di energia rinnovabile utilizzata pari al 32% entro il 2030; direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica che modifica la direttiva 2012/27/UE e stabilisce l'obiettivo principale di conseguire l'efficienza energetica di almeno il 32,5 % entro il 2030; regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia; regolamento (UE) 2019/943 sulla regolazione del mercato interno dell'energia elettrica; direttiva (UE) 2019/944 (c.d. IEMD) sul mercato interno dell'energia elettrica che ha introdotto la normativa sulle comunità energetiche di cittadini (CEC); regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi e alle crisi nel settore dell'energia elettrica; regolamento (UE) 2019/942 che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) al fine di coordinare le questioni transfrontaliere tra le autorità nazionali di regolazione.

³⁴ S.A. PARENTE, *Le agevolazioni fiscali e gli incentivi a favore delle comunità energetiche*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 129 ss.

Sullo sfondo tracciato dal *Green Deal*, si sono susseguiti importati interventi, come: le comunicazioni della Commissione europea dell'8 luglio 2020, denominate «*Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico*»³⁵ (COM(2020) 299 final) volta a garantire l'efficienza energetica basata sulle fonti rinnovabili e sull'economia circolare e «*Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra*»³⁶ per accelerare l'impiego dell'idrogeno pulito; la Strategia dell'UE per le energie rinnovabili *offshore*, presentata dalla Commissione europea il 19 novembre 2020, allo scopo di perseguire la neutralità climatica entro il 2050 attraverso l'aumento della capacità eolica a 300 GW entro il 2050³⁷.

Successivamente, la legge europea sul clima³⁸ del 2021 ha stabilito di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% rispetto al 1990, ponendo così un obiettivo di medio termine rispetto a quello sul raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050³⁹; mentre, a luglio e dicembre 2021, è stato presentato il Quinto Pacchetto Energia *Fit for 55 package*⁴⁰, un pacchetto normativo composto da tredici proposte normative per rivedere la politica europea vigente sul clima e l'energia, in modo da allineare gli obiettivi energetici UE ai nuovi propositi per il 2030 e 2050: ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di

³⁵ COM (2020) 299 final – Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: *Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico*, 2021, consultabile al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690599/EPRS_ATA\(2021\)690599_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690599/EPRS_ATA(2021)690599_IT.pdf).

³⁶ COM (2020) 301 final – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: *Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra*, consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0301&from=IT>.

³⁷ F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, cit., 69.

³⁸ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

³⁹ *Strategia dell'UE sull'idrogeno e sull'integrazione dei sistemi energetici*, 2021, consultabile al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690599/EPRS_ATA\(2021\)690599_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690599/EPRS_ATA(2021)690599_IT.pdf).

⁴⁰ *Fit for 55 package*, 2021 consultabile al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI\(2022\)733513_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf).

almeno il 55% entro il 2030 e realizzare gli obiettivi della legge europea sul clima⁴¹.

In seguito, poi, all'invasione militare della Russia contro l'Ucraina, l'Unione Europea ha adottato il piano *REPower EU*⁴² per ridurre l'uso europeo dei combustibili fossili russi e raggiungere una maggior indipendenza nella produzione energetica basata sulle fonti rinnovabili. Nella cornice del *RePower EU*, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva RED II (COM (2022)222), proponendo di aumentare del 45% la quota di energia rinnovabile impiegata entro il 2030, attraverso semplificazioni nelle procedure amministrative e una pianificazione strategica da parte degli Stati membri⁴³.

2. Le comunità energetiche nella normativa europea

Si evince dal panorama normativo europeo, sopra descritto, che l'UE persegue la transizione ecologica ed energetica principalmente attraverso l'impiego delle fonti rinnovabili⁴⁴, abbandonando l'uso dei combustibili fossili⁴⁵, una transizione che comporti vantaggi non solo ambientali, anche economici e di inclusività sociale. Una transizione a 360 gradi può trovare la sua soluzione nelle comunità energetiche, in grado di produrre vantaggi ambientali, economici e sociali. Per la prima volta, la disciplina sulle comunità energetiche è stata introdotta a livello europeo, nella cornice del *Clean Energy Package*, con la direttiva

⁴¹ F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, cit., 77 ss.

⁴² COM (2022) 230 final – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, e al Comitato delle regioni – *Piano REPowerEU*.

⁴³ COM (2022) 639 final – Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Relazione 2022 sul raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2020*, consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0639&from=EN>.

⁴⁴ Le energie da fonti rinnovabili prettamente utilizzate in Europa sono l'energia eolica con il 14,3%, l'energia idroelettrica con il 12,4%, l'energia solare (6,9%), il calore ambientale (5,5%) e l'energia geotermica (2,9%) in base a quanto previsto dalla *Relazione 2022 sul raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2020*, COM (2022) 639 final.

⁴⁵ I combustibili fossili principalmente utilizzati a livello europeo usati per la produzione energetica sono il gas, il petrolio e carbone.

2018/2001/UE⁴⁶ (c.d. RED II⁴⁷) sulle «comunità di energia rinnovabile» (CER)» e la direttiva 2019/944/UE (c.d. IEMD⁴⁸) riguardante le «comunità energetiche dei cittadini (CEC)».

La direttiva RED II, oltre al concetto di CER, ha introdotto, la nozione di «autoconsumatore di energia rinnovabile», inteso come il cliente finale⁴⁹ che opera in siti propri con confini definiti, o in altri, previo consenso dello Stato membro, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare l'energia grazie a sistemi di accumulo o vendere quella autoprodotta. Per un autoconsumatore di energia rinnovabile, diverso dai nuclei familiari, le tre attività non devono costituire la sua principale attività commerciale o professionale. La direttiva ha previsto anche una definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente», intesi come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio o condominio e agiscono collettivamente per le attività di produzione, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica autoprodotta, che non devono costituire la principale attività commerciale o professionale (un esempio di autoconsumo collettivo è l'energia prodotta da un impianto installato su un condominio con possibilità di essere consumata dai singoli condomini).

Dal combinato disposto dell'art. 2, par. 1 punto 16), art. 22 e dai considerando 67), 70), 71) e 72) della RED II, si evince, invece, che la comunità di energia rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo⁵⁰ che in conformità al diritto nazionale applicabile, presenta una struttura democratica e la partecipazione è aperta e volontaria. I suoi membri o azionisti possono essere soggetti pubblici (autorità locali, tra cui le amministrazioni comunali) o privati (persone fisiche e PMI⁵¹, per quest'ultime la loro partecipazione non può costituire l'attività commerciale o profes-

⁴⁶ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

⁴⁷ Acronimo di *Renewable Energy Directive*.

⁴⁸ Acronimo di *Internal Electricity Market Directive*.

⁴⁹ Il cliente finale è «il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio» ai sensi dell'art. 2, punto 9), della direttiva 2009/72/CE.

⁵⁰ Il considerando 71 dir. RED II prevede difatti che «per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione [nel mercato energetico], le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti».

⁵¹ Acronimo di Piccole e Medie Imprese.

sionale principale) e devono essere situati nelle vicinanze degli impianti di produzione da fonti rinnovabili. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che la partecipazione sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili e possono prevedere l'apertura della CER a partecipazioni transfrontaliere. La CER presenta, dunque, una struttura e gestione democratica: non sussistono membri con diritto di veto nei processi decisionali e i membri sono su un piano di parità indistintamente dalla loro natura pubblica o privata⁵².

L'autonomia della CER implica che sia un soggetto giuridico di diritto privato indipendente all'esterno. La comunità energetica non può, difatti, essere sottoposta al controllo e direzione delle amministrazioni pubbliche: possono solo avere una partecipazione che non porti ad un controllo della comunità energetica⁵³.

La comunità di energia rinnovabile può «*produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile*⁵⁴», essere gestore del sistema di distribuzione, nonché «*scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità in qualità di produttrice o consumatrice di energia rinnovabile*»⁵⁵. La CER deve poter svolgere la sua attività senza essere soggetta ad un trattamento discriminatorio e oltre a fornire energia o servizi di aggregazione, può erogare anche altri servizi energetici commerciali a cui si applica la relativa disciplina europea e nazionale prevista.

Gli impianti di produzione devono appartenere ed essere sviluppati dal soggetto giuridico. Nella produzione di energia rinnovabile la CER dovrebbe poter condividere al suo interno l'energia prodotta dagli impianti di cui è proprietaria e poter operare nel sistema energetico, com-

⁵² C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalismi.it*, 29, 2022, 114.

⁵³ Per le comunità energetiche può ipotizzarsi la possibilità di accedere a gruppi paritetici, insieme ad altre comunità, ex art. 2497 e 2497 septies, se si approfondisce la possibilità di attuare contratti di rete tra cooperative sociali e imprese sociali, essendo le comunità energetiche soggetti giuridici il cui scopo principale non è quello di lucro. Cfr. V. SCIPINOTTI, *Il ruolo degli enti locali*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 115 ss.

⁵⁴ L'«*accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili è un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica*» ai sensi dell'art. 2, punto 17) dir. RED II.

⁵⁵ Art. 22, par. 2, lett. b) e lett. e) dir. RED II.

petendo su un piano di parità con gli altri produttori e accedendo ai mercati dell'energia elettrica direttamente o mediante aggregazione, senza discriminazione.

La CER deve mantenere i diritti di consumatore, compreso il diritto e gli obblighi del consumatore finale di avere un contratto con il fornitore di sua scelta e di cambiare fornitore. L'obiettivo principale della comunità di energia rinnovabile è «*procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari*»⁵⁶.

La comunità energetica dei cittadini (CEC), invece, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, par. 1 punto 11), art. 16 della direttiva 2019/944/UE e dal considerando 44), 46) e 47), sono definibili come: un soggetto giuridico autonomo la cui partecipazione, al pari delle CER, è aperta e volontaria e rivolta ai soggetti pubblici e privati – e su previsione degli Stati membri possono essere aperte alla partecipazione transfrontaliera – con l'obiettivo di generare benefici, ambientali, economici o sociali nei confronti dei suoi membri e del territorio, rispetto ai profitti finanziari. I poteri decisionali nella CEC dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano «*un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica*». L'energia prodotta dagli impianti all'interno delle CEC può essere fornita anche ai membri e soci che non si trovano in prossimità fisica diretta dell'impatto di generazione o sottesi a un punto di misura unico. La CEC può «*partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci*» e condividere, al suo interno, l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di proprietà della comunità. Gli Stati membri devono garantire un trattamento non discriminatorio nelle attività delle CEC e possono prevedere che le CEC abbiano il diritto di possedere, istituire, acquistare o locare reti di distribuzione e di gestirle autonomamente⁵⁷.

⁵⁶ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

⁵⁷ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2.1. CER & CEC: analogie e divergenze

Dalle nozioni di comunità di energia rinnovabile (CER) e comunità energetica dei cittadini (CEC) possono desumersi caratteristiche simili e differenti. Riguardo i punti in comune, si riscontra che le CER e le CEC possono svolgere attività di produzione, distribuzione⁵⁸, aggregazione⁵⁹, gestione della domanda⁶⁰, stoccaggio⁶¹, fornitura⁶², consumo, condivisione⁶³ e acquisto di energia, nonché offrire prestazione di servizi energetici⁶⁴ accessori di natura commerciale, manutentivi o tecnici⁶⁵. Gli Stati

⁵⁸ Le CER e le CEC possono sia distribuire oppure richiedere ad un terzo operatore di distribuire energia prodotta o acquistata dalla comunità energetica, che essere gestori del sistema di distribuzione, senza essere trattate in modo discriminatorio. Cfr. E. CUSA, *Il diritto dell'Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2, 2020, 299.

⁵⁹ Con il termine aggregazione si intende «*la combinazione di più quantità di energia prodotta per la rispettiva vendita o di energia domandata per il relativo acquisto in qualsiasi mercato dell'energia*», E. CUSA, *ult. op. cit.*, 298 ss.

⁶⁰ La gestione della domanda è intesa come «*la variazione del fabbisogno di energia dei consumatori rispetto ai loro modelli di consumo normali o attuali, ad esempio, mediante contatori intelligenti, contratti di fornitura con prezzi dinamici, contratti con aggregatori*», *ibidem*.

⁶¹ Lo stoccaggio di energia consiste nell'uso di processi e tecniche per poter consumare l'energia prodotta in un momento successivo alla sua produzione (ad esempio utilizzando sistemi di accumulo come le batterie di accumulo o convertendo l'energia in un'altra forma di energia che può essere stoccata come l'idrogeno), *ibidem*.

⁶² Per fornitura si intende la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.

⁶³ Le CEC e le CER possono scambiare l'energia, prodotta con gli impianti di proprietà della comunità energetica o dei suoi membri, all'interno della loro rete di distribuzione o con la rete di distribuzione pubblica. L'energia può essere condivisa tra i membri della comunità o tra le comunità energetiche. La differenza principale tra attività di fornitura e distribuzione con l'attività di condivisione (o scambio) è caratterizzata dalla stipula di due diverse tipologie contrattuali. Per l'attività di condivisione si utilizzano contratti di permuta (il cui rapporto sinallagmatico si basa sul cedere energia a fronte di altra energia, con un eventuale conguaglio in denaro), mentre, si usano contratti di compravendita per l'attività di fornitura (al fine di vendere l'energia dietro pagamento di un prezzo) e di distribuzione (per il trasporto di energia mediante le reti a fronte del pagamento di un prezzo). Cfr. E. CUSA, *ult. op. cit.*, 300 ss.

⁶⁴ G.B. ZORZOLI, *La comunità energetica in Italia con la giusta fusione delle due normative*, 2020, consultabile al seguente link: <https://www.qualenergia.it/articoli/la-comunita-energetica-in-italia-con-la-giusta-fusione-delle-due-normative/>.

⁶⁵ A titolo esemplificativo, le CER e le CEC possono diventare società di vendita al dettaglio, nonché erogare «*servizi di efficienza energetica*» o «*di ricarica per i veicoli elettrici*», l'art. 2, punto 11), lett. c) della direttiva IEMD lo prevede per le CEC, mentre, per le CER si ricava indirettamente dall'art. 22, par. 3, lett. b, che afferma «*le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di aggregazione, o altri servizi energetici*

membri devono garantire che tali attività possano essere esercitate senza discriminazione⁶⁶ e possono aprire le CER e le CEC alla partecipazione transfrontaliera.

Le comunità energetiche oltre alle attività sopra descritte possono anche svolgere attività economiche non connesse al settore energetico⁶⁷.

Entrambe devono essere un soggetto giuridico autonomo, ossia avente una capacità giuridica e patrimoniale distinta dai membri che lo costituiscono, e titolare di diritti e obblighi in nome proprio.

La comunità energetica può quindi costituirsi in una persona giuridica⁶⁸, scelta in base alle sue caratteristiche (emerse dallo studio di fattibi-

commerciali [sono] soggette alle disposizioni applicabili a tali attività» E. CUSA, *ult. op. cit.*, 300 ss.; S.A. PARENTE, *Le agevolazioni fiscali e gli incentivi a favore delle comunità energetiche*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 139 ss.

⁶⁶ Per le CER, l'art. 22, par. 4, lett. e) della direttiva RED II, prevede che «*le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato*», mentre, per le CEC, l'art. 16, par. 2, lett. b) della direttiva IEMD, contestualmente, afferma che le comunità energetiche dei cittadini «*siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione*».

⁶⁷ «*Dunque, almeno secondo la dir. 2018/2001/UE e la dir. 2019/944/UE, una comunità energetica potrebbe prevedere nel proprio atto costitutivo l'esercizio vuoi delle sole attività energetiche che devono caratterizzarla (avendo così un oggetto sociale esclusivo, se costituita in forma societaria), vuoi di qualsiasi altra attività economica (cioè non riguardante prodotti energetici e non necessariamente accessoria a quelle energetiche che la devono caratterizzare)*». E. CUSA, *ult. op. cit.*, 306 ss.

⁶⁸ La comunità energetica ha delle caratteristiche e l'obiettivo principale di fornire benefici economici, sociali ed ambientali, piuttosto che profitti finanziari, il modello giuridico in cui può costituirsi deve dunque rispettare la disciplina delle comunità energetiche e tali scopi, senza avere come scopo principale quello di lucro. Attualmente nella dottrina giuridica è aperto il dibattito su quali siano i modelli giuridici compatibili con la normativa sulle comunità energetiche e la tipologia dei membri che le compongono. I modelli giuridici individuati sono principalmente: associazione, ente del Terzo settore, società cooperativa, cooperativa di comunità, cooperativa benefit, impresa sociale, organizzazioni senza scopo di lucro, società benefit). In alcuni Stati europei (es. Germania e Francia), si ammettono anche le società di capitali grazie all'adozione di un'apposita normativa proprio per le comunità energetiche che si costituiscono come società di capitali, in cui si prevede una peculiare disciplina per lo scopo di lucro e la conseguente divisione degli utili, in modo da rendere la società di capitali compatibili con la normativa sulle comunità energetiche e sui benefici che deve perseguire. M. BIRESELIOGLU e altri, *Legal Provisions and Market Conditions for Energy Communities in Austria, Germany, Greece, Italy, Spain, and Turkey: A Comparative Assessment*, in 13 Sustainability, 20, 2021; Rapporto ENEA, *Energy Communities: prototipazione sperimentale del modello giuridico-economico delle comunità energetiche*, RdS/PTR (2021) /053.

lità del progetto della CE) e in compatibilità con la normativa europea e interna di ogni Stato UE⁶⁹.

Nella CER e nelle CEC i membri mantengono la qualifica di consumatori finali e conservano i relativi diritti e obblighi. I partecipanti possono quindi usufruire dell'energia fornita dalla rete pubblica qualora la partecipazione alla comunità non sia del tutto soddisfacente ed essere liberi nella scelta del fornitore di energia⁷⁰. Le CER e le CEC devono avere una struttura aperta e volontaria che consente l'ingresso e l'uscita dei nuovi membri⁷¹ (soggetti pubblici o privati), i criteri per poter partecipare devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori, ad esempio non può imporsi una quota di iscrizione troppo dispendiosa. Perseguono uno scopo mutualistico e altruistico, il fine principale delle loro attività non è la divisione degli utili tra i membri, pur se ammessa limitatamente⁷², quanto offrire ai suoi membri i beni e i servizi prodotti⁷³ e reinvestire i proventi ottenuti a vantaggio dell'interesse comune, della comunità locale e del territorio in cui operano⁷⁴. Le finalità preminenti, difatti, sono realizzare benefici economici, sociali ed ambientali, piuttosto che i profitti finanziari. Quanto ai benefici economici, la comunità energetica autoproducendo e autoconsumando l'energia rispetto a quella fornita dalla rete pubblica evita di pagare le tariffe di fornitura e accede a contributi

⁶⁹ M. GIOBBI, *Le comunità di energia rinnovabile*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 40 ss.

⁷⁰ C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, cit., 118 ss.

⁷¹ Ciò che rileva è aver posto su un piano paritetico per l'ingresso e l'uscita i membri della comunità energetica indipendentemente che siano soggetti pubblici o privati. Questi possono rivedere la propria posizione e decidere di uscire dalla comunità energetica. Il corrispettivo per l'uscita dalla comunità energetica dovrebbe essere equo e proporzionato rispetto alla partecipazione agli investimenti sostenuti nella comunità energetica e può essere collegato al bisogno di garantire stabilità della comunità energetica per evitare che l'uscita di alcuni membri possa minare la continuazione della CE. C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, cit., 119 ss.

⁷² La CER e la CEC possono perseguire un'accessoria finalità lucrativa, ad esempio prevedendo una ridotta partecipazione alla distribuzione degli utili generati dalla comunità per remunerare i fattori di produzione, come il capitale investito nella comunità energetica. E. CUSA, *Il diritto dell'Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia*, cit., 290 ss.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ I proventi possono essere reinvestiti non solo nella comunità energetica ma ad esempio anche per migliorare l'assistenza sanitaria, l'istruzione, valorizzare il patrimonio culturale a livello locale. V. CAFORIO, G. RUSSO, *Strutture e forme di comunità energetica. Il modello di Comuné*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 189 ss.

economici per la condivisione di energia e alle detrazioni fiscali per la realizzazione degli impianti⁷⁵. Può ottenere poi una remunerazione dalla vendita dell'energia elettrica autoprodotta in eccesso e dall'erogazione dei servizi energetici. Riguardo ai benefici sociali, la comunità energetica aumenta l'efficienza energetica degli edifici o abitazioni, crea nuova occupazione, contribuisce allo sviluppo del territorio locale e regionale. Combatte la povertà energetica favorendo l'ingresso dei soggetti vulnerabili⁷⁶; difatti, la comunità energetica è aperta a tutti i consumatori indipendentemente dalla loro capacità economica e permette così a coloro che si trovano in situazioni fragili e di precarietà di poter accedere all'energia e ai servizi energetici erogati dalla CE⁷⁷.

Diventa, poi, un modello di collaborazione tra differenti attori urbani: cittadini, imprese e amministrazioni locali, attraverso cui si soddisfano i fabbisogni collettivi, si aumenta la coesione sociale⁷⁸ e si favorisce l'accesso ai capitali di fonte pubblica e privata. Grazie a questa cooperazione si rinnova il sistema energetico in modo più rapido e condiviso, si incrementa la partecipazione dei cittadini alla transizione ecologica e il loro avvicinamento alle energie rinnovabili⁷⁹. Infine, i benefici ambientali si ottengono grazie allo sfruttamento delle energie rinnovabili e all'abbandono dell'uso delle fonti fossili dannose per l'ambiente, per favorire così il raggiungimento degli obiettivi sulla transizione energetica⁸⁰.

Si rileva, poi, che le CER e le CEC si qualificano come imprenditori energetici: le attività economiche che svolgono hanno ad oggetto prodotti energetici e la loro organizzazione aziendale deve essere quindi con-

⁷⁵ E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2020, 83 ss. *I benefici di condividere l'energia a livello locale*, consultabile sul sito web Regione Emilia-Romagna al seguente link: <https://energia.regione.emilia-romagna.it/comunita-energetiche/i-benefici-di-condividere-l2019energia-a-livello-locale>.

⁷⁶ Per definire chi sono i soggetti vulnerabili può riprendersi la definizione contenuta nell'art. 28 della direttiva IEMD, che afferma: «*il concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile destinata alle spese per l'energia, l'efficienza energetica delle abitazioni, la dipendenza critica dalle apparecchiature elettriche per motivi di salute, l'età o altri criteri*».

⁷⁷ M. GIOBBI, *Le comunità di energia rinnovabile*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit., 35 ss.

⁷⁸ C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, cit., 120 ss.

⁷⁹ E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., 83.

⁸⁰ C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, cit., 121 ss.

cepita come un'attività d'impresa, ai sensi del diritto europeo, al fine di garantire l'economicità delle loro attività.

Le CER e le CEC possono, inoltre, concludere accordi commerciali con soggetti terzi⁸¹, ossia non membri della comunità, sia pubblici che privati, locali o non locali, al fine di perseguire i loro scopi e realizzare i progetti energetici⁸². Inoltre, in qualità di clienti finali hanno la possibilità di stipulare accordi di compravendita con i produttori di energia o i grossisti, sia di breve che di lungo termine (come i *Power Purchase Agreements*) per approvvigionarsi dell'energia elettrica necessaria (es. nel caso delle CER quando l'energia prodotta non sia sufficiente a soddisfare i consumi della comunità energetica). Per poter continuare ad operare con continuità, possono anche ricorrere a collaborazioni con altre comunità energetiche per scambiare l'energia autoprodotta o aggregarsi tra loro per accedere ai mercati di energia elettrica.

Riguardo, invece, gli aspetti divergenti, si nota che le CER e le CEC hanno una compagine sociale differente: possono diventare membri di una CER solo le persone fisiche, le autorità locali e le PMI (la cui partecipazione non può costituire l'attività commerciale principale)⁸³, sono quindi escluse le imprese di grandi dimensioni, mentre, tutte le categorie di soggetti possono aderire alle CEC⁸⁴. Inoltre, le CER hanno l'obbligo di produrre esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili⁸⁵,

⁸¹ Le CEC e le CER possono ricorrere ad operatori specializzati (es. una ESCO – *Energy Service Company* o una grande società energetica, anche a controllo pubblico o un ente specializzato nella implementazione di progetti energetici) per essere supportate nella costituzione e mantenimento della comunità energetica. I soggetti terzi non possono però diventare membri della CER o assumere il potere deliberativo nelle CEC. Cfr. E. CUSA, *Il diritto dell'Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia*, cit., 302 ss.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., 98.

⁸⁴ L'art. 2, par. 1, n. 16) della direttiva RED II prevede che gli «azionisti o membri [delle CER] sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali». Il considerando n. 44 della direttiva IEMD dichiara, invece, che «l'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti». La direttiva IEMD non prevede poi espressamente che gli Stati membri devono adottare misure per includere i consumatori vulnerabili nelle CEC, al contrario di quanto affermato per le CER dall'art. 22 della direttiva RED II. L'art. 1 della direttiva IEMD prevede in via generale che il mercato dell'energia elettrica è disciplinato e regolato in base ai principi di protezione dei clienti vulnerabili, si deduce quindi in via indiretta un'apertura delle CEC anche ai soggetti vulnerabili.

⁸⁵ Le CER possono produrre energia rinnovabile di qualsiasi tipo e usando qualsiasi tipo di fonte rinnovabile.

attraverso qualsiasi tipologia di fonte classificabile come rinnovabile⁸⁶, mentre, nell'erogare gli altri servizi energetici commerciali (es. servizi di efficientamento energetico) possono anche trattare energia da fonti non rinnovabili. Le CEC, invece, possono produrre energia impiegando qualsiasi fonte rinnovabile o combustibili fossili. Le CER sono costituite per produrre energia ed in via accessoria possono erogare altri servizi energetici o qualsiasi altra attività economica non inerente al settore energetico, al contrario le CEC possono essere costituite anche solo per fornire servizi energetici e non per produrre energia⁸⁷. Per produrre energia rinnovabile, gli impianti di produzione di energia rinnovabile devono appartenere ed essere sviluppati dalla stessa CER. Le CER costruiscono gli impianti o acquistano l'impianto di produzione da un altro soggetto pubblico o privato⁸⁸. Gli impianti sono poi gestiti o mantenuti dalla CER, o da terzi sotto il controllo della CER. Le CEC, invece, non hanno l'obbligo di proprietà degli impianti di produzione, possono produrre energia utilizzando impianti dei membri della CEC o di terzi.

Ad ogni modo, un soggetto proprietario di un impianto di produzione che entra a far parte di una comunità energetica (CEC o CER), può rimanere proprietario dell'impianto. All'interno delle CER (e tanto più per la CEC non avendo l'obbligo di proprietà degli impianti) può quindi coesistere l'energia prodotta dalla comunità stessa attraverso i propri impianti e quella prodotta dai membri della comunità energetica proprietari degli impianti, quest'ultimi oltre ad autoconsumare l'energia prodotta, possono venderla a terzi e alla comunità o scambiarla al suo interno, oppure essere aggregata dalla comunità⁸⁹.

⁸⁶ G.B. ZORZOLI, *La comunità energetica in Italia con la giusta fusione delle due normative*, cit.

⁸⁷ M. F. LUCENTE, *La comunità energetica dei cittadini*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit. 63 ss.

⁸⁸ Questione non specificata dalla direttiva RED II è se l'appartenenza dell'impianto alla CER si configura con l'acquisto del diritto di proprietà o se possa sussistere anche con l'acquisto della legittima detenzione. Cfr. E. CUSA, *Il diritto dell'Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia*, cit., 305. Nella normativa italiana la questione è stata risolta prevedendo che «la comunità di energia rinnovabile deve essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione sulla base di un titolo giuridico (quale, a titolo d'esempio, l'usufrutto, il comodato d'uso o altro titolo contrattuale)» dalle Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, pubblicate dal GSE, il 4 aprile del 2022.

⁸⁹ E. CUSA, *Il diritto dell'Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia*, cit., 306.

Per le CER, inoltre, gli azionisti e i membri che la controllano devono essere situati nelle vicinanze degli impianti di produzione appartenenti e sviluppati dalla CER⁹⁰. Si tratta di una vicinanza fisica per cui devono trovarsi nello stesso territorio, in linea con l'obiettivo della direttiva RED II sul principio di prossimità nella CER, volto a renderla una comunità locale che cura il territorio in è sorta. Per le CEC, invece non sussistono vincoli territoriali, a livello teorico potrebbero estendersi per tutto il territorio nazionale e addirittura in quello degli altri Stati membri, prevenendo la direttiva IEMD la possibilità di una partecipazione transfrontaliera⁹¹.

2.2. Il prosumer: nuovo protagonista del sistema energetico

La caratteristica centrale di entrambi i modelli di comunità energetica è la figura del *prosumer* (prosumatore), il termine è stato coniato ufficialmente nel 1980⁹², e nasce dalla fusione delle parole *producer* (produttore) e *consumer* (consumatore), indentificando così il soggetto che svolge l'attività di produzione e di consumo, reso possibile dall'avvento di nuove tecnologie che stavano iniziando a svilupparsi in quegli anni.

Il *prosumer* gioca un ruolo attivo all'interno della comunità energetica e si differenzia dal consumatore. Quest'ultimo, difatti, è un membro passivo della comunità energetica perché non ha la proprietà degli impianti di produzione e consuma l'energia prodotta dalla comunità energetica. Il *prosumer*, invece, è il membro della comunità energetica che ha la proprietà degli impianti e produce energia rinnovabile, anche per

⁹⁰ L'art. 2, punto 16), lett. a), della RED II, afferma infatti che le «comunità di energia rinnovabile [sono un] soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione».

⁹¹ Art. 16, par. 2, lett. a) della direttiva IEMD dichiara «gli Stati membri possono prevedere, nel quadro normativo, che le comunità energetiche dei cittadini: a) siano aperte alla partecipazione transfrontaliera». Cfr. G.B. ZORZOLI, *La comunità energetica in Italia con la giusta fusione delle due normative*, cit.

⁹² Già a partire dagli anni '70, il concetto di consumatore-produttore fu postulato e divulgato pubblicamente in via ufficiale nel 1980, dal saggista statunitense Alvin Toffler, che lo introdusse per la prima volta nella sua opera *The Third Wave*. Cfr. *Prosumer: cosa significa e tipologie di "consumatore-produttore"*, sul sito *Mediatica*, consultabile al seguente link: <https://www.mediaticacomunicazione.it/magazine/comunicazione/prosumer-cosa-significa-e-tipologie-di-consumatore-produttore/>.

il proprio consumo. Ai fini dell'autoconsumo, ha facoltà di installare e gestire i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinandoli a impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile. Può, inoltre, immagazzinare l'energia rinnovabile autoprodotta e non consumata e vendere l'eccedenza stipulando accordi di compravendita, senza oneri discriminatori. Per vendere l'energia in eccesso, potrà stipulare accordi di fornitura di energia a lungo termine come i *Power Purchase agreement* (PPA)⁹³. Mantiene, poi, i diritti e gli obblighi del cliente finale (es. per l'accesso alla rete pubblica di distribuzione, la libertà di scegliere il fornitore, il pagamento degli oneri di rete e di sistema per prelevare l'energia dalla rete⁹⁴). Alla luce della normativa europea sulle CER e CEC, il *prosumer* si inquadra come un auto-consumatore di energia rinnovabile definito dall'art. 2, par. punto 14 e art. 21 della direttiva RED II⁹⁵, che può anche operare collettivamente ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 15) dir. RED II o un cliente attivo definito dall'art. 15 direttiva IEMD che produce energia rinnovabile⁹⁶. Può essere altresì un autoconsumatore di energia rinnova-

⁹³ I *Power Purchase Agreement* (PPA) sono «accordi di fornitura di energia elettrica a lungo termine tra un produttore di energia elettrica e un consumatore o distributore di energia elettrica o scambi peer to peer». Cfr. V. CAFORIO, *Il consumatore energetico*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, a cura di S. Monticelli, L. Ruggeri, Napoli 2022, 95 ss.

⁹⁴ In Italia, l'ARERA ha espressamente assimilato la figura del *prosumer* al cliente finale. Cfr. V. CAFORIO, *Il consumatore energetico*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit. 94 ss.

⁹⁵ L'art. 21, par. 2, RED II. afferma, difatti, che «gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a: a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti: i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi; installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità; c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete [...]».

⁹⁶ L'art. 15, par. 2, dir. IEMD prevede che «gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi: a) abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata; b) abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica; c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica; [...]e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente l'energia elettrica immessa

bile o cliente attivo membro della comunità energetica che autoproduce energia da propri impianti e partecipa alla CE⁹⁷. Quando il *prosumer* è membro della CER o della CEC autoproduce energia da fonti rinnovabili e può recedere in ogni momento.

In merito alla proprietà degli impianti si sottolinea che ai sensi dell'art. 21, par. 5, dir. RED II, l'autoconsumatore di energia rinnovabile, quindi il *prosumer*, è considerato proprietario degli impianti anche quando l'impianto è «*di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile*». Il *prosumer* – membro della CER – mantiene quindi la proprietà degli impianti con la possibilità di autoconsumare l'energia e vendere quella eccedente tramite i PPA o condividerla all'interno della CER.

in rete e quella assorbita dalla rete [...]» e il par. 5 prevede che «gli Stati membri assicurano che i clienti attivi proprietari di un impianto di stoccaggio di energia: b) non siano soggetti ad alcun doppio onere, compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi».

⁹⁷ La figura del *prosumer* si delinea dal combinato disposto della normativa europea sull'auto-consumatore energetico, sul cliente attivo, sulle CER e CEC. Ai sensi dell'art. 2, punto 14) dir. RED II, l'auto-consumatore energetico è un "cliente finale" che «operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale» e può esercitare le attività energetiche indicate dall'art. 21 (si veda nota 95). L'art. 22 sulle CER della direttiva RED II prevede che «gli Stati membri assicurano che [proprio] i "clienti finali", in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali», allo stesso modo, l'art. 16, par. 1, lett. c) sulle CEC della direttiva IEMD, prevede che «i membri o i soci di una comunità energetica dei cittadini non perdano i loro diritti e obblighi di clienti civili o "clienti attivi"» considerati anch'essi come "clienti finali" dall'art. 15 della medesima direttiva che afferma per l'appunto che: «gli Stati membri provvedono affinché i "clienti finali" abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi» e l'art. 2, par. 1, n. 8 dir. IEMD definisce «cliente attivo: un "cliente finale" o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale» e può esercitare le attività energetiche indicate dall'art. 15 (si veda nota 96). Cfr. G. BRUNETTA, G. MUTANI, S. SANTANTONIO, *Pianificare per la resilienza dei territori. L'esperienza delle comunità energetiche*, cit., 48

Il *prosumer*, cliente attivo, invece, ai sensi dell'art. 15, par. 2, lett. d) dir. IEMD ha «il diritto di delegare ad un terzo la gestione degli impianti necessari per le attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che il terzo sia considerato un cliente attivo» e conserva tale possibilità anche quando diviene membro della CEC.

In via generale, si può affermare che il *prosumer* avrà pertanto un ruolo da protagonista per il raggiungimento della transizione ecologica. Grazie alla figura del *prosumer* i consumatori passivi (*consumer*) si trasformano in consumatori attivi e produttori, possedendo un proprio impianto per la generazione di energia per l'autoconsumo, possono cedere l'energia in eccesso alla rete pubblica.

In qualità di membro della comunità energetica, contribuisce a ridurre la povertà energetica, mettendo l'energia autoprodotta eccedente a disposizione dei membri delle comunità, tra cui quelli vulnerabili. Attraverso l'autoproduzione di energia e la condivisione con l'intera comunità, il *prosumer* aiuta la comunità energetica a risparmiare, in quanto riduce la necessità di acquistare energia dalla rete pubblica per far fronte ai fabbisogni energetici della CE, permettendo che i relativi risparmi siano reinvestiti nella comunità energetica e nell'intero territorio in cui sorge.

La figura del *prosumer* incentiva, inoltre, la cittadinanza attiva, difatti, la possibilità per i singoli cittadini di diventare prosumatori, permette, per la prima volta, al cittadino di avere un ruolo attivo nella filiera energetica, contribuendo alla tutela dell'ambiente e all'innovazione sociale⁹⁸.

3. *Le comunità energetiche nella normativa italiana*

Le direttive Red II (dir. 2018/2001/UE) e IEMD (dir. 2019/944/UE) si rivolgono agli Stati membri con la richiesta di adottare misure volte a promuovere e agevolare lo sviluppo della figura dell'autoconsumatore di energia rinnovabile (singolo o in via collettiva) e delle comunità di energia rinnovabile e comunità energetiche di cittadini⁹⁹ per perseguire

⁹⁸ V. CAFORIO, *Il consumatore energetico*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit, 86 ss.

⁹⁹ Art. 22, par. 4, lett. a) dir. Red II afferma che «gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che: siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile» e la lett. e) «le comu-

gli obiettivi europei del 2030 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e del 2050 sulla neutralità climatica.

A livello nazionale, la direttiva RED II ha trovato un primo e parziale recepimento con il d.l. 169/2019¹⁰⁰ (c.d. decreto Milleproroghe), poi convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, che diede inizio ad una fase sperimentale sull'autoconsumo da fonti rinnovabili e sulle comunità energetiche rinnovabili¹⁰¹, introducendone una prima regolamentazione, integrata dai provvedimenti attuativi sulle CER, quali: la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA¹⁰² (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), il d.m. 16 settembre 2020¹⁰³ del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e le "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa del GSE del 2020. Successivamente, l'8 novembre 2021 sono stati pubblicati il d.lgs. n. 199/2021 (c.d. decreto Red II)¹⁰⁴ e il d.lgs. n. 210/2021. Il primo ha definitivamente recepito la direttiva RED II, ampliando la definizione e le possibilità applicative delle comunità energetiche rinnovabili rispetto a quanto previsto dal decreto Milleproroghe, e a seguito

nità di energia rinnovabile non siano oggetto di un trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato»; mentre, l'art. 16, par. 1, dir. IEMD stabilisce che «gli Stati membri prevedono un quadro normativo di riferimento per le comunità energetiche dei cittadini, [affinché] assicurati che: lett. b) siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione».

¹⁰⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 dicembre 2019, n. 169, regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

¹⁰¹ Il decreto Milleproroghe utilizza il termine "comunità energetica rinnovabile" al posto di "comunità di energia rinnovabile", previsto dalla direttiva RED II. Ai sensi dell'art. 1 del TIAD, possono usarsi entrambi i termini comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile.

¹⁰² Deliberazione 4 agosto 2020, 318/2020/R/EEL – *Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile.*

¹⁰³ Decreto ministeriale 16 settembre 2020 – *Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.*

¹⁰⁴ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*

del quale, il 4 aprile 2022, il GSE ha pubblicato le Regole Tecniche sulle CER aggiornate¹⁰⁵; mentre, il secondo ha recepito la direttiva 2019/944, introducendo la normativa sulla comunità energetica dei cittadini, che ancora non aveva ricevuto un recepimento a livello italiano.

L'ARERA ha quindi avviato un procedimento per l'implementazione delle nuove disposizioni previste dai due decreti attraverso la deliberazione 120/2022/R/eel¹⁰⁶ con l'obiettivo di adottare un Testo integrato per la regolarizzazione dell'autoconsumo diffuso, termine utilizzato per intendere le configurazioni di comunità energetiche¹⁰⁷, predisponendo il documento per la consultazione 390/2022/R/eel. A seguito di tale consultazione, è stata pubblicata la delibera ARERA¹⁰⁸ 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'Autoconsumo Diffuso¹⁰⁹ (TIAD). Si ritiene, così, il panorama normativo italiano sull'autoconsumatore di energia rinnovabile e sulle comu-

¹⁰⁵ GSE – Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa del 4 aprile 2022.

¹⁰⁶ Con la deliberazione 120/2022/R/eel, l'ARERA ha avviato «un procedimento per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21 in materia di autoconsumo», prevedendo di «predisporre un nuovo testo integrato finalizzato alla valorizzazione dell'autoconsumo "esteso" [divenuto poi il TIAD], partendo e considerando come base la regolazione transitoria già adottata con la deliberazione 318/2020/R/eel e con il relativo Allegato A». Nel documento per la consultazione 390/2022/R/EEL – *Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/2021 e dal decreto legislativo 210/2021 per «l'innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell'autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell'ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (autoconsumo diffuso)»*, è precisato che tra le forme che costituiscono l'autoconsumo diffuso vi rientrano «le CER di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 199/21 e le CEC di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21».

¹⁰⁷ In realtà la definizione di autoconsumo diffuso è più ampia, difatti: «la configurazione per l'autoconsumo diffuso è una configurazione rientrante in una delle seguenti tipologie: i. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente; ii. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente; iii. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile; iv. comunità energetica dei cittadini; v. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta; vi. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione; vii. cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione», art. 1, comma 1 lett. n) del TIAD.

¹⁰⁸ Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – delibera 27 dicembre 2022 (727/2022/R/eel).

¹⁰⁹ TIAD, acronimo di Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, è l'Allegato A della delibera ARERA 727/2022/R/eel.

nità energetiche caratterizzato da due fasi normative, la fase transitoria pre delibera ARERA e una nuova fase post delibera.

In realtà, già nella nostra Costituzione italiana le comunità energetiche trovano un ancoraggio normativo, seppur in via indiretta, nell'art. 2 da cui si trae il principio della collaborazione civica definito da Costantino Mortati, in qualità di relatore della sentenza n. 89 del 1970, come un principio generale che a partire dall'osservanza dei doveri di solidarietà sociale abilita ogni cittadino o le differenti articolazioni della comunità a svolgere attività nel comune interesse; nell'art. 3, secondo comma, essendo le comunità energetiche formazioni sociali frutto della cittadinanza attiva che partecipano all'organizzazione politica, sociale ed economica, e nell'art. 43 che prevede di poter riservare a comunità di lavoratori o utenti determinate imprese «*che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale*»¹¹⁰; e nell'art. 118, comma 4 che promuove l'autonomia civica per lo svolgimento di attività di interesse generale alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale. Un ulteriore approdo è frutto della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, che ha modificato, da un lato, l'art. 9 aggiungendo al terzo comma che la Repubblica «*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*», e dall'altro, l'art. 41, specificando che l'iniziativa economica deve svolgersi senza arrecare «*danno alla salute e all'ambiente*» e può essere indirizzata e coordinata dalla legge per perseguire fini sociali «*e ambientali*»¹¹¹.

Alla luce di questo *excursus* normativo italiano ne deriva che ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 199/21, nel rispetto della direttiva RED II, la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico autonomo i cui membri sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, e in aggiunta a quanto previsto dall'art. 42 *bis* del decreto Milleproroghe¹¹², enti di ricerca e formazione, enti del Terzo settore e di

¹¹⁰ E. CUSA, *Il diritto dell'Unione Europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia*, cit., 291. C. IAIONE, *La collaborazione civica per l'amministrazione, la governance e l'economia dei beni comuni*, sito web *labGov.City*, 2015, 35 ss.

¹¹¹ F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, cit., 103 ss.

¹¹² L'art. 31 amplia la categoria di soggetti che possono essere membri della CER, rispetto a quelli previsti dall'art. 42 bis il cui 3 comma, lett b) prevede: «*nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione*

protezione ambientale, enti religiosi, nonché le amministrazioni comunali contenute nell'elenco ISTAT¹¹³. Con la specificazione che tutti i clienti finali (compresi i clienti domestici) possono costituire le CER; le amministrazioni comunali devono essere situate nel territorio del comune in cui è ubicato l'impianto per la condivisione dell'energia che deve essere nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; infine, per le imprese (riprendendo l'art. 22 dir. Red II) la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. I suddetti membri (che possono essere produttori e/o clienti finali¹¹⁴) sono titolari del potere di controllo nella CER. Si prevede la partecipazione alla CER anche alle famiglie a basso reddito e ai soggetti vulnerabili¹¹⁵, purché il controllo della CER sia detenuto esclusivamente dai membri sopra elencati. L'energia autoprodotta dalla CER è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito e per la condivisione con i membri della comunità, utilizzando la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, mentre, l'energia eventualmente eccedentaria può essere venduta tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione, oppure, accumulata, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, per i successivi autoconsumo e condivisione nella CER o per la successiva vendita a terzi.

Lo scopo principale della CER è di garantire ai suoi membri e al territorio benefici ambientali, economici o sociali, piuttosto che profitti finanziari. Nel rispetto di tali finalità la comunità può produrre non solo l'energia elettrica da fonte rinnovabile, ma anche altre forme di energia da fonti rinnovabili. Le CER possono anche promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio, nonché offrire servizi ancillari.

alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale».

¹¹³ Le amministrazioni comunali sono quelle inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

¹¹⁴ «Il cliente finale è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private» art. 1, comma del TIAD.

¹¹⁵ Il decreto 199/2021 non definisce i soggetti vulnerabili, può riprendersi per analogia la definizione contenuta all'art. 11, comma 1 del d.lgs. 210/2021 e più in generale quella introdotta dalla art. 28, comma 1 della direttiva IEMD.

Relativamente alle caratteristiche degli impianti di una comunità energetica rinnovabile, l'art. 42 *bis* del decreto Milleproroghe ha previsto che per la costituzione di una CER è necessario che gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili abbiano una potenza complessiva non superiore a 200 kW e siano entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020¹¹⁶. I punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della CER, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione (cabina secondaria), quale requisito di prossimità nel rispetto dalla direttiva RED II¹¹⁷.

Delineato questo schema di CER, la legge 8/2020 di conversione del decreto Milleproroghe incaricò ARERA di definire il modello di regolazione delle partite economiche da applicare alle CER e al MISE di definire gli schemi di incentivazione dell'energia condivisa. La delibera ARERA 318/2020 individua come modello da adottare per rendere operative le CER il modello di regolazione virtuale che prevede l'utilizzo della rete pubblica di distribuzione esistente per lo scambio di energia tra l'impianto di produzione della CER e i suoi membri. In Italia, prevedendo il modello regolatorio virtuale si è evitata la possibilità per le CER di gestire la rete di distribuzione locale, il modello regolatorio fisico prevede infatti l'utilizzo di una infrastruttura di rete propria da parte della comunità energetica per scambiare l'energia tra i membri, al contrario, il modello virtuale prevede l'utilizzo della rete pubblica e quindi il bisogno di stabilire quale sia l'energia effettivamente condivisa dalla CER in ciascun intervallo temporale di misura¹¹⁸. La RED II, in realtà, permette

¹¹⁶ Specificatamente l'art. 42 bis, comma 4, lett. a) prevede che gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (d.lgs. 162/2019) e il 1° Marzo 2020 è difatti la data di entrata in vigore della Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione di tale decreto.

¹¹⁷ *Gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le Comunità dell'Energia*, in *Dossierse*, consultabile al seguente link: <https://dossierse.it/17-2020-gli-schemi-di-autoconsumo-collettivo-e-le-comunita-dellenergia/>.

¹¹⁸ La delibera l'ARERA riconosce il modello regolatorio virtuale che permette ai membri della CER di godere di contributi economici e di incentivi per il consumo in sito dell'energia elettrica prodotta dalla CER, evitando di realizzare nuovi collegamenti elettrici (es. nuove reti elettriche diverse dalle reti esistenti con obbligo di connessione di terzi) o installare ulteriori apparecchi di misura, pertanto, tutti i membri della CER (*consumer*, ossia i clienti finali, o *prosumer*, produttori) rimangono clienti finali con i relativi diritti e obblighi e con il medesimo punto di connessione POD. Ogni cliente finale acquista l'energia elettrica prelavata dalla rete pubblica scegliendo il fornitore e l'autoproduttore vende, scegliendo la modalità, la propria energia con l'immissione nella rete. Il

entrambi i modelli, specificando che qualora una CER gestisca la rete di distribuzione, deve essere trattata con le stesse condizioni degli altri concessionari e sottostare alla regolazione del settore di riferimento¹¹⁹. Con il modello regolatorio virtuale scelto da ARERA, per consentire di quantificare i vantaggi economici riservati alle comunità energetiche rinnovabili, l'ARERA ha adottato il concetto di *energia elettrica condivisa*¹²⁰. L'ARERA ha previsto così di separare la quantità di energia elettrica condivisa oggetto del contributo di valorizzazione per l'autoconsumo¹²¹

modello delineato prevede che il GSE sulla base dei dati rilevati nei punti di connessione eroghi il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, restituendo forfettariamente alcuni importi unitari per l'energia condivisa. Il sistema è quindi virtuale nel senso che si usa la rete pubblica di distribuzione, quindi la CER produce e immette l'energia nella rete pubblica e i consumatori della CER prelevano l'energia dalla rete pubblica, in base poi ad un calcolo si capisce quanta energia prodotta dalla CER in un determinato periodo (l'unità di tempo è l'ora) è stata condivisa e si stabiliscono i contributi economici che il GSE eroga alla CER per l'energia condivisa. Inoltre, il modello regolatorio virtuale e l'utilizzo della rete pubblica incentivano ad impiegare tecnologie digitali all'avanguardia per ottimizzare ogni fase di produzione, consumo e scambio dell'energia attraverso soluzioni *hardware* e *software* innovative. Cfr. ARERA definisce il modello regolatorio in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche, in *Fiscalità dell'Energia*, consultabile al seguente link: <https://www.fiscalitadellenergia.it/2020/09/28/arera-definisce-il-modello-regolatorio-in-materia-di-autoconsumo-collettivo-e-comunita-energetiche/>; *Gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le Comunità dell'Energia*, cit.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ L'energia condivisa «è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa nella rete pubblica e la somma dell'energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di una comunità di energia rinnovabile». Con tale definizione si intende che se l'energia immessa nella rete pubblica dalla CER (essendoci in Italia il modello regolatorio virtuale) è superiore a quella che la CER preleva dalla rete pubblica, il calcolo dei contributi economici riconosciuti per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prende come parametro il minimo tra le due quantità e quindi la quantità di energia prelevata; viceversa, se l'energia immessa è minore di quella prelevata, per il calcolo dei contributi economici si usa come base di calcolo la quantità di energia immessa. Ai fini dell'energia condivisa, rileva poi solamente l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti che sono nella disponibilità e sotto il controllo della CER. Cfr. *Gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le Comunità dell'Energia*, cit.; S.A. PARENTE, *Le agevolazioni fiscali e gli incentivi a favore delle comunità energetiche*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit., 138.

¹²¹ L'ARERA stabilisce quindi un metodo per calcolare la restituzione degli importi o delle componenti tariffarie spettanti in relazione all'energia condivisa oggetto di autoconsumo della comunità energetica, perché l'energia autoprodotta e autoconsumata dalla CER comporta di ridurre i costi di gestione del sistema della rete elettrica pubblica e quindi ad una restituzione delle componenti tariffarie alle CER. Difatti, attualmente in bolletta si pagano gli oneri di sistema a copertura dei costi per le attività di interesse generale del sistema elettrico nazionale e composti dalle componenti tariffarie che la struttura

(stabilito nella delibera, il cui metodo di calcolo è stato stabilito dalle Regole tecniche pubblicate dal GSE), dalla quantità di energia elettrica condivisa oggetto di incentivi (da stabilire con il decreto del MiSE) per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di comunità di energia rinnovabile. Nella delibera, ARERA prevede che sia il GSE ad erogare il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”.

Il MiSE, pertanto, con il decreto del 16 settembre 2020 in attuazione del comma 9 dell’articolo 42 *bis* del decreto Milleproroghe e in considerazione della delibera ARERA, ha individuato la tariffa incentivante che il GSE deve erogare per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle comunità di energia rinnovabile, come disciplinate dallo stesso articolo 42 *bis* e regolate dall’ARERA con la delibera.

Ai fini dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, poi, l’atto costitutivo e/o statuto delle CER devono espressamente prevedere, da un lato, che i membri della CER mantengono i diritti e gli obblighi di cliente finale, possono quindi scegliere il proprio fornitore di energia e uscire in ogni momento dalla comunità, in caso di recesso gli eventuali corrispettivi devono essere proporzionati alla partecipazione agli investimenti¹²² e, dall’altro, individuare un soggetto delegato – il referente – responsabile del riparto dei proventi ricevuti dal GSE tra i membri della CER. La richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa deve essere, infatti, richiesta con una domanda presentata dal ‘referente’ della CER direttamente sul Portale informatico del GSE alla data di entrata in esercizio dell’impianto¹²³. Il referente è quindi la figura che ottiene il man-

delle comunità energetiche porta a ridurre utilizzando meno il sistema elettrico nazionale, grazie all’autoproduzione, all’autoconsumo e alla condivisione dell’energia.

¹²² *Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile*, consultabile sul sito web del GSE, al seguente link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/requisiti-di-accesso>.

¹²³ Per maggiori informazioni sui contributi economici spettanti, la domanda di accesso ai contributi e gli ulteriori obblighi di comunicazione del referente (gestione delle modifiche; verifica dei requisiti della CER e dei suoi membri, es. stato e manutenzione degli impianti; caratteristiche dei punti di connessione), i rapporti tra referente e GSE, si veda le *Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa*, pubblicate dal GSE il 4 aprile del 2022, aggiornate rispetto alla prima versione pubblicata in data 22 dicembre 2020, consultabile al seguente link: [https://www.gse.it/documenti_site/Documenti GSE/Servizi per te/AUTOCONSUMO/Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile/Regole e procedure/Regole Tecniche per accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione energia elettrica](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/Regole%20Tecniche%20per%20accesso%20al%20servizio%20di%20valorizzazione%20e%20incentivazione%20energia%20elettrica)

dato per gestire a livello tecnico e amministrativo la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per la comunità energetica rinnovabile, occupandosi del trattamento dei dati e della stipula del contratto di accesso agli incentivi e di regolazione delle partite economiche con il GSE. Il GSE verificata la regolarità tecnico – amministrativa della documentazione inviata dal referente delle CER, procede ad attivare il contratto di accesso e di regolarizzazione del 'servizio di valorizzazione e incentivazione' dell'energia elettrica condivisa all'interno della CER¹²⁴. Sarà, dunque, il GSE che riconosce al referente la valorizzazione dell'autoconsumo ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e l'incentivo previsto dal decreto MiSE del 16 settembre 2020. È possibile richiedere anche il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica eccedente immessa in rete dagli impianti di produzione, e in tal caso, il contratto regola altresì la remunerazione dell'energia elettrica ritirata¹²⁵. Il periodo di incentivazione dura 20 anni e al termine il contratto può essere rinnovato per la parte relativa alla valorizzazione dell'energia condivisa o del ritiro dell'energia immessa nella rete dagli impianti della CER¹²⁶. Riassumendo, le Regole Tecniche del GSE prevedono che «*i contributi economici spettanti alle [comunità energetiche rinnovabili] possono essere di tre tipologie: a) valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla delibera ARERA¹²⁷; b) incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del de-*

condivisa.pdf; nonché il *sito web del GSE, Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile*, cit.

¹²⁴ A. SCIVOLETTO, *Contratti di adesione*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 210 ss.

¹²⁵ Il Ritiro Dedicato del GSE «*consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione*». Cfr. *Ritiro Dedicato*, consultabile sul *sito web del GSE*, al seguente link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato>.

¹²⁶ *Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa*, cit. 133.

¹²⁷ Attualmente, quindi, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili delle CER e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni: 1) ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a 110€/MWh (Decreto MISE 16/09/2020); ad un incentivo aggiuntivo stabilito da ARERA per i risparmi che l'autoconsumo condiviso genera sulla gestione delle reti (circa 9 €/MWh). Alla tariffa incentivante viene anche sommata una componente zonale per tenere conto delle differenze in livelli

creto MISE; c) ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto». I suddetti contributi, espressi in euro, sono riconosciuti dal GSE «previa ricezione delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete e dei dati necessari alla relativa validazione» e sono calcolati seguendo i criteri di calcolo indicati nelle sue Regole Tecniche. La caratteristica degli impianti e dei punti di connessione che devono avere le CER per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonostante le corrispondenti novità introdotte dal d.lgs. 199/2021, è ancora quella prevista dall'art. 42 *bis*, per cui i punti di connessione dei soggetti membri della CER devono essere sottesi alla cabina secondaria e gli impianti devono avere singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW, essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproghe (e quindi a partire dal 1° marzo 2020), essere di nuova costruzione o nel caso di potenziamento di impianti esistenti, viene presa in considerazione la sola sezione di impianto aggiunta dopo tale data.

Con riguardo, invece, ai nuovi requisiti delle CER introdotti dal d.lgs. 199/2021, da un lato, l'art. 31, comma 2, lett. c), del d.lgs. 199/2021 prevede che per la condivisione dell'energia i partecipanti alla CER devono trovarsi nella medesima zona di mercato e devono essere connessi alla medesima cabina primaria, non più secondaria, permettendo così di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti alla Comunità energetica¹²⁸, e dall'altro, l'art. 8, comma 1, lett. a) fissa il limite di potenza di un 1MW dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili al fine di poter accedere al sistema di incentivi del GSE¹²⁹ previsti per la condivisione di energia

di insolazione: nelle regioni del centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) il fattore di correzione è di +4€/MWh, mentre, nelle regioni del nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto) il fattore di correzione è di +10€/MWh.

¹²⁸ L'art. 31 prevede poi che le CER devono operare nel rispetto della seguente condizione: «gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità devono essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità». S.A. PARENTE, *Le agevolazioni fiscali e gli incentivi a favore delle comunità energetiche*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit., 129 ss.

¹²⁹ È previsto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 199/2021, 1 comma, che: «la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali: a) l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE)

elettrica rinnovabile¹³⁰. Stabilite quindi le nuova potenza degli impianti di produzione e la connessione degli stessi e dei punti di prelievo alla rete sottesa alla cabina primaria¹³¹, gli art. 8 e 32 del decreto 199/2021 prevedono la necessità di un nuovo decreto del MiTE¹³² che aggiorni i meccanismi di incentivazione e l'adozione di una nuova delibera ARERA per la nuova regolazione tariffaria, e specificano proprio che nelle more di tale adozione, si continuano ancora ad applicare il decreto del MiSE e la delibera ARERA 318/2020 che si riferiscono a tutti gli impianti con le caratteristiche previste dall'art. 42-*bis* del decreto Milleproroghe entrati

sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata; il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto [e tiene conto della sua vita media, ed] è proporzionato in base all'onerosità dell'intervento per garantirne un'equa remunerazione»; al 2 comma che: «per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza», [mentre] il comma 3 afferma che per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW l'incentivo è attribuito in base a determinati meccanismi previsti dal medesimo articolo. Il comma 4 prevede, poi, per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW la possibilità di accedere ad un incentivo diretto e alternativo di cui commi 2 e 3 volto a premiare, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. Tale incentivo è attribuito direttamente dal GSE con una richiesta da effettuare a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto.

¹³⁰ L'art. 8 definisce il funzionamento del sistema dell'incentivo per la quota di energia condivisa nel perimetro della medesima cabina primaria all'interno della CER che utilizza gli impianti aventi singolarmente una potenza non superiore a 1 MW, salvo deroghe. È prevista, difatti, una normativa peculiare nel caso in cui le CER sono costituite dal Ministero della Difesa e dai terzi concessionari dei beni del demanio militare *ex art. 20*, comma 2 d.l. 17/22, come sostituito dal decreto legge 50/22; dall'Autorità di Sistema Portuale *ex art. 9*, comma 2, d.l. 50/22; dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Giustizia, dagli Uffici giudiziari e dai terzi concessionari di beni *ex art. 10*, comma 2 d.l. 144/22.

¹³¹ Entrambi i requisiti oggettivi previsti dal d.lgs. 199/2021, si differenziano rispetto a quanto previsto dal decreto Milleproroghe, il cui art. 42 bis prevedeva alla lett. a) che «i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e alla lett. b) che i punti di connessione dei soggetti membri di una comunità di energia rinnovabile e degli impianti di produzione, devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione, ossia la cabina secondaria. Entrambi confermati dalla delibera ARERA 318/2020. Cfr. *Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile*, cit.

¹³² Il decreto è del Ministero della transizione ecologica in quanto le competenze in materia di politica energetica e mineraria nazionale sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al MiTE.

in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (ossia dal 1° marzo 2020).

La Comunità energetica dei cittadini, invece, trova una prima disciplina nella normativa italiana solamente nel 2021 ed è definita dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 210/21, nel rispetto dell'art 16 dir. IEMD, come un soggetto di diritto autonomo con o senza personalità giuridica, la cui partecipazione è aperta e volontaria, che persegue gli stessi benefici previsti per le CER «*non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità*».

La tipologia di membri che compongono e detengono il controllo della CEC è la medesima di quella ammessa per le CER¹³³, con la specificazione che per la CEC non è richiamato il requisito per le amministrazioni locali di essere situate sul territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti. Le attività energetiche che può svolgere la CEC sono la generazione (senza che sia necessaria la prossimità con gli impianti di generazione di energia, al contrario delle CER), la distribuzione, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, lo stoccaggio dell'energia, i servizi di efficienza energetica, i servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o terzi¹³⁴. Nella CEC, l'energia elet-

¹³³ Nelle CEC, i membri possono essere i clienti civili ossia «*il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali*» ai sensi dell'art. 2 dir. IEMD e i clienti attivi (ossia *prosumer*); l'art. 14 del d.lgs. 210/2021, difatti, nel recepimento della direttiva IEMD che si riferisce ai clienti attivi li definisce come clienti finali che se dotati di un impianto di produzione energetica, svolgono attività di produzione di energia per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia autoprodotta, possono partecipare al mercato sia in qualità di singoli che in forma aggregata o in qualità di membri di una comunità energetica.

¹³⁴ Si ricorda che il sistema elettrico italiano è una filiera suddivisa in produzione e trasporto dell'energia e quest'ultimo si compone dell'attività di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Riguardo la produzione prima era di competenza esclusiva ENEL, ente di diritto pubblico in mano statale, in seguito alla liberalizzazione e privatizzazione del mercato energetico avviata con il decreto Bersani, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, l'attuale produzione di energia elettrica, compresa l'importazione ed esportazione (l'energia prodotta proviene sia da produttori nazionali che esteri) può essere esercitata liberamente purché i soggetti interessati rispettino i requisiti previsti dalla legge – in particolare, a partire dal 1° gennaio 2003 una società produttrice non può controllare (direttamente o indirettamente) più del 50% del mercato (energia elettrica generata e importata). L'attività di produzione si compone anche dell'approvvigionamento delle materie prime, manutenzione degli impianti e immissione dell'energia prodotta nella rete. Quanto al trasporto, invece, Terna S.p.a. gestisce la rete nazionale ad alta e altissima tensione, e si occupa del trasporto dell'energia dal punto in cui viene immessa a quello in cui viene prelevata, consegnandola alla rete di distribuzione regionale e locale. Terna S.p.a. ha la concessione per le attività di dispacciamento e trasmissione, quali monopolio

trica (che può essere prodotta da impianti nuovi od esistenti) è condivisa

naturale e attività di interesse pubblico per garantire sicurezza ed efficienza del sistema, ed ha l'obbligo di far connettere alla rete tutti i soggetti che lo richiedono nel rispetto delle condizioni tecniche di ARERA. L'attività di distribuzione riguarda la distribuzione dell'energia elettrica dalla rete nazionale alle singole utenze a media e bassa tensione. Tale attività segue la base territoriale, per cui ogni comune possiede una propria società di distribuzione (monopolio locale) che gestisce il tratto di rete, nella zona territoriale interessata, in regime di concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Il distributore si occupa anche della manutenzione delle reti, del sistema di misurazione. Le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di far accedere alle proprie reti tutti i soggetti richiedenti l'accesso e l'uso della rete di distribuzione locale a fronte del pagamento di un corrispettivo al distributore. Riguardo, infine, alla vendita, è permesso a tutte le società fornitrici di entrare nel mercato per la vendita dell'energia. La fornitura è mutata nel tempo, prima del 2007 avveniva tramite il Servizio di Maggior Tutela, ove le condizioni economiche e contrattuali erano gestite da ARERA, ora la vendita avviene nel mercato libero, in cui le società scelgono i servizi da offrire in modo autonomo e negoziano le tariffe con ciascun utente. I due tipi di mercato, attualmente coesistono, ma dal 1° gennaio 2024, il mercato tutelato sarà abolito e tutti i consumatori devono entrare nel mercato libero. Dal luglio 2007, difatti, anche la figura del cliente finale è cambiata, ad oggi il consumatore può scegliere liberamente di stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori, società di distribuzione o grossisti, mentre prima tale libertà era lasciata solamente ai clienti idonei, diversi dai clienti vincolati (es. i clienti domestici). Cfr. V. CAFORIO, *Il consumatore energetico*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit. 86 ss. Riassumendo, l'energia prodotta dai produttori (centrali di produzione o soggetti privati che producono energia da fonti rinnovabili) è immessa nella rete di trasmissione nazionale e viene trasportata sulle reti di alta tensione da Terna S.p.a. sino alle centrali di trasformazione. Prima dell'immissione, l'energia è venduta all'ingrosso sul mercato virtuale (c.d. "Borsa Elettrica" gestito dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) o con contratti bilaterali, costituendo le due modalità di remunerazione del produttore. Terna S.p.a. equilibra la domanda e l'offerta con l'attività di dispacciamento, ossia si immette l'energia nella rete in base al bilanciamento tra la domanda dei consumatori e l'offerta dei produttori, che avviene su calcoli in tempo reali al fine di coprire i picchi di domanda e non far mancare l'energia. Con la centrale di trasformazione si riduce la tensione dell'energia che viene consegnata ai clienti finali dai distributori attraverso il trasporto sulle reti di distribuzione locali di media e bassa tensione. Infine, i fornitori vendono l'energia ai clienti finali e altri servizi, occupandosi della fatturazione. I venditori acquistano l'energia dalla borsa elettrica, o direttamente dai produttori, gestendo tutti gli aspetti commerciali ed amministrativi legati alla fornitura di energia elettrica. Il cliente finale paga la bolletta in cui sarà contabilizzata non solo la spesa per l'elettricità consumata, ma anche i costi addebitati per il funzionamento dell'intera filiera riconosciuti ai differenti soggetti che vi operano (es. costi di commercializzazione e vendita, oneri di trasmissione e dispacciamento, oneri di distribuzione, oneri di sistema, più imposte ed accise varie). Con le comunità energetiche si ribalta questo sistema energetico accentrato, grazie alla loro capacità di autoproduzione, autoconsumo e condivisione dell'energia al loro interno, si costruisce un sistema energetico diffuso. Cfr. La filiera dell'energia elettrica: come arriva nelle nostre case?, in 4Genergia consultabile al seguente link: <https://www.4genergia.it/filiera-energia-elettrica/>; *Filiera del mercato energetico italiano*, in *GreenNetwork*, consultabile al seguente link: <https://greennetwork.it/gruppo/per-saperne-di-piu/la-filiera-del-mercato-energetico-italiano/>; La filiera dell'ener-

per il tramite della «rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione». Si riconosce alle CEC la possibilità di gestire reti di distribuzione, in tal caso deve essere stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti gestite dalla CEC sono comunque considerate reti pubbliche di distribuzione con l'obbligo di connessione dei terzi e le medesime CEC operano come sub-concessionari della rete elettrica, sono quindi tenute ad osservare gli stessi obblighi e le stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. L'art. 14 del decreto prevede poi l'adozione di una delibera ARERA per la regolazione delle componenti tariffarie¹³⁵.

Le CER e le CEC sono quindi veri e propri soggetti giuridici titolari di diritti e obblighi costituiti in una forma organizzativa il cui scopo principale non è quello di lucro¹³⁶ (es. associazione, ente del Terzo settore, società cooperativa, cooperativa di comunità, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale, società benefit), dotati quindi di uno statuto che ne identifica le caratteristiche e finalità in conformità della rispettiva normativa vigente. Gli impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere in base ad un titolo giuridico di proprietà o nella disponibilità (es. mediante usufrutto o comodato d'uso, o altro titolo contrattuale) della comunità energetica¹³⁷. I produttori, invece, possono anche essere soggetti terzi¹³⁸, ossia non membri della comunità

gia: come l'elettricità arriva al cliente finale, in *LUCEeGASitalia*, consultabile al seguente link: <https://luceegasitalia.it/2021/01/15/filiera-dellenergia/>.

¹³⁵ Il comma 10 dell'art. 14 d.lgs. 210/2021 prevede difatti che l'ARERA: «determini le componenti tariffarie che non devono essere applicate all'energia elettrica condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente autoconsumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione per l'autoconsumo collettivo o di CEC. A tal fine, i gestori della rete di distribuzione rendono pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata»

¹³⁶ S. MONTICELLI, *Considerazioni introduttive*, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 186.

¹³⁷ *Gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile*, cit.

¹³⁸ «Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono

energetica, purché gli impianti di produzione di energia rinnovabile siano nella disponibilità delle CER o CEC. Tutti i membri della CER o CEC «*possono essere connessi a qualsiasi rete elettrica, sia essa una rete pubblica con obbligo di connessione di terzi o una rete di un SDC¹³⁹ o una rete gestita dalla CER/CEC*».

I due decreti d.lgs. 199/2021 e 210/2021 come già anticipato richiedono una nuova delibera ARERA per implementare le loro disposizioni, l'attesa dopo la consultazione avviata a marzo 2022¹⁴⁰, è terminata a dicembre 2022, con l'approvazione del Testo Unico sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD)¹⁴¹.

Il TIAD stabilisce un quadro regolatorio per i sistemi di autoconsumo diffuso (comprensivo delle CER e CEC) e riprende la definizione di comunità energetica rinnovabile ex l'art. 31 d.lgs. 199/2021 e quella di comunità energetica dei cittadini ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 210/2022; per le CEC apre espressamente, inoltre, la partecipazione ai consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Il TIAD stabilisce che ai fini dell'accesso al servizio per i sistemi di autoconsumo diffuso (quindi CER e CEC), c.d. servizio per l'autoconsumo diffuso¹⁴², rilevano due perimetri geografici: la zona di mercato che deve essere la stessa in cui sono ubicati i punti di connessione membri della CER o CEC per individuare l'energia elettrica condivisa¹⁴³ e l'area sottesa

alla comunità di energia rinnovabile (cosiddetti produttori "terzi")». Cfr. *Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa*, cit., par. 2.3.2.

¹³⁹ «*Il Sistema di Distribuzione Chiuso (SDC) è una rete che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi*». Cfr. *Tipologia delle reti elettriche (reti con obbligo di connessione di terzi e Sistemi di Distribuzione Chiusi) aggiornamento all' 8 novembre 2022*, consultabile al seguente link: <https://www.arera.it/allegati/docs/15/539-15TipologiaReti.pdf>.

¹⁴⁰ Deliberazione 22 marzo 2022 120/2022/R/EEL, ARERA.

¹⁴¹ Delibera 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel, ARERA.

¹⁴² Il servizio per l'autoconsumo diffuso «*è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal [TIAD], dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell'energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata*». Art.1, lett. jj) del TIAD.

¹⁴³ L'energia elettrica condivisa è «*l'energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione*», lett. t) art. 1 del TIAD.

alla medesima cabina primaria per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata¹⁴⁴. Il TIAD stabilisce così finalmente anche per le CEC come poter accedere ai contributi economici relativi al servizio erogato dal GSE per la valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata¹⁴⁵.

Il servizio per l'autoconsumo diffuso volto ad erogare il contributo per la valorizzazione dell'energia autoconsumata e gli incentivi definiti dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)¹⁴⁶ ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 ove spettanti¹⁴⁷, è difatti erogato dal GSE ai referenti delle configurazioni che presentano l'istanza¹⁴⁸.

Il GSE, controllati i requisiti delle CER e CEC richiedenti stipula il contratto per il servizio. Ai fini del calcolo della valorizzazione dell'energia autoconsumata e l'accesso agli incentivi, il GSE utilizza l'area sottesa

¹⁴⁴ L'energia elettrica autoconsumata «è, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata [secondo i criteri per l'individuazione delle aree sottese alla stessa cabina primaria ex 10 del TIAD]. L'energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio», ai sensi dell'art. 1, lett. s del TIAD.

¹⁴⁵ *Comunità energetiche, dal 1° marzo in vigore il nuovo TIAD*, in *Canaleenergia*, 2023, consultabile al seguente link: <https://www.canaleenergia.com/rubriche/consumer/comunita-energetiche-dal-1-marzo-in-vigore-il-nuovo-tiad/>.

¹⁴⁶ L'articolo 4 del d.l. 173/2022 sul riordino delle attribuzioni dei ministeri, ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica (MiTE) in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che mantiene le competenze in materia di politica energetica e mineraria nazionale, trasferite già nel 2021 al MiTE dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), si veda il *sito web della Camera dei Deputati*, al seguente link: <https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/d-l-173-2022-riordino-delle-attribuzioni-dei-miinisteri.html>.

¹⁴⁷ A parere dell'autore, nel TIAD non è chiaro se gli incentivi del MASE si applicano alle sole CER essendo richiesti dal decreto 199/2021 relativo alle comunità energetiche rinnovabili, oppure, possano anche applicarsi alle CEC qualora utilizzino impianti da fonti rinnovabili (potendo le CEC produrre energia da impianti da fonti rinnovabili e non). Ciò che sicuramente è chiaro, essendo espressamente previsto dall'articolo 6 è l'erogazione da parte del GSE sia per le CER che per le CEC del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata in base al calcolo previsto nel medesimo articolo. Novità rispetto alla delibera ARERA 318/2020 che lo prevedeva per le sole CER, non essendo ancora entrato in vigore il d.lgs. 210/2021 sulle CEC.

¹⁴⁸ Il referente sia per le CER che per le CEC è la comunità (quindi il rappresentante legale del soggetto giuridico). Sussiste anche la possibilità di conferire un mandato senza rappresentanza ad un altro soggetto con durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, che si occuperà della costituzione e gestione della configurazione nel rispetto della normativa e delle Regole Tecniche del GSE.

alla cabina primaria, come individuata dai gestori di rete, secondo i criteri stabiliti nel TIAD¹⁴⁹.

Si prevede poi che il GSE adotterà le Regole Tecniche per specificare i criteri di calcolo per il servizio per l'autoconsumo diffuso ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel TIAD e per definire la «*modalità secondo cui più comunità energetiche rinnovabili e/o più comunità energetiche dei cittadini possono fondersi in un'unica comunità energetica rinnovabile ovvero in un'unica comunità energetica dei cittadini*».

La definizione degli incentivi sarà, invece, disciplinata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Riguardo all'entrata in vigore del TIAD, è prevista la sua applicazione a partire dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del MASE¹⁵⁰ riferito agli strumenti di incentivazione economica, qualora il decreto entri in vigore successivamente al 1° marzo. Ad oggi, solamente, la proposta del decreto MASE è stata inviata alla Commissione UE per la sua approvazione, il TIAD non è dunque ancora vigente¹⁵¹. Fino alle

¹⁴⁹ L'articolo 10 del TIAD definisce «*i criteri che le imprese distributrici devono utilizzare ai fini dell'individuazione, come previsto dagli articoli 8, 31 e 32 del decreto legislativo 199/21 e dall'articolo 14 del decreto legislativo 210/21, dell'area sottesa alla stessa cabina primaria nel caso di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie, ciascuna per l'ambito territoriale di competenza, a partire dalla reale configurazione delle proprie reti elettriche, individuano soluzioni atte a identificare l'area sottesa a ogni cabina primaria. Tali soluzioni devono tenere conto: a) della struttura delle reti elettriche; b) degli assetti di funzionamento delle reti elettriche; c) dello sviluppo prospettico delle reti elettriche, per quanto noto al momento dell'identificazione; d) fermo restando il vincolo connesso all'ambito territoriale della concessione di distribuzione di energia elettrica, di ulteriori aspetti di tipo geografico funzionali a rendere fruibile l'area convenzionale individuata. Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie pubblicano nei propri siti internet la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023. Tale versione delle aree sottese alle singole cabine primarie è valida fino al 30 settembre 2023*».

¹⁵⁰ Si ricorda che la necessità del nuovo decreto ministeriale è richiamato dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21.

¹⁵¹ La proposta prevede che il GSE potrà erogare una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti da fonti rinnovabili delle CER con potenza pari a 5 GW non oltre il 31 dicembre 2027. Gli impianti di produzione e di prelievo delle CER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, salvo le deroghe per le isole minori *ex art.* 32 del d.lgs. 199/2021. A ciò si aggiunge l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% finanziati con i 2,2 miliardi di euro della Missione 2 – PNRR per la costituzione di nuovi impianti o potenziamento di quelli esistenti per lo sviluppo delle CER con una potenza complessiva pari almeno a 2GW ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GW/h nei comuni con popolazione sotto ai 5.000 abitanti. Dalla proposta non sembra emergere la previsione anche per le CEC di una tariffa incentivante per l'energia condivisa quando

more dell'entrata in vigore del decreto del MASE, la disciplina attualmente vigente si basa ancora sulla delibera AREA 318/2020/R/eel, a cui si sommano gli incentivi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 2020. Con l'entrata in vigore del TIAD, le comunità energetiche esistenti avranno, invece, la possibilità di estendersi all'interno di un'area più vasta (zona di mercato per l'energia condivisa e area sottesa alla cabina primaria per la valorizzazione dell'energia autoconsumata, potendo quindi inglobare un numero maggiore di membri) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, per usufruire dei contributi economici erogati dal GSE.

A sottolineare la necessità di aumentare lo sviluppo delle comunità energetiche in Italia rilevano anche i piani nazionali, tra cui, da un lato, il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) adottato a gennaio 2020 che stabilisce gli obiettivi vincolanti per il 2030 sull'efficienza energetica e l'impiego delle fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di CO₂ per una neutralità climatica entro il 2050, dall'altro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato a luglio 2021¹⁵², che prevede nella missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica di stanziare € 2,2 miliardi per finanziare la realizzazione di impianti fotovoltaici, le configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche (€ 1.600 milioni per le comunità di energia rinnovabile e € 600 milioni per l'autoconsumo collettivo)¹⁵³.

In questa cornice nazionale complessivamente delineata, si guardano,

è prodotta dai loro impianti da fonti rinnovabili. Sembra quindi svantaggiare lo sviluppo delle CEC a favore delle CER, in linea con la normativa precedente che si è focalizzata sin dal primo recepimento delle direttive sulle CER. Cfr. *Decreto CER: novità dal MASE per le comunità energetiche rinnovabili*, in *Lavori Pubblici*, 2023, consultabile al seguente link <https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-cer-novita-mase-per-comunita-energetiche-rinnovabili-30507>.

¹⁵² M.F. LUCENTE, *La comunità energetica dei cittadini*, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit. 72 ss.

¹⁵³ A dicembre 2022, il MASE ha annunciato, in accordo con la Commissione europea, di erogare tali risorse a fondo perduto e l'adozione di un prossimo decreto per la relativa disciplina. In particolare, la proposta di decreto del MASE sulla definizione degli incentivi per lo sviluppo delle comunità energetiche, pubblicata a marzo 2023, attua proprio tale promessa. Prevede, difatti, di erogare finanziamenti a fondo perduto della Missione 2 del PNRR per lo sviluppo o manutenzione degli impianti delle CER nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (si veda nota 151). C. Bugno, *Comunità energetiche rinnovabili: dal Pnrr nuovi modelli di crescita*, in *l'Eurispes.it*, 2023, consultabile al seguente link: <https://www.leurispes.it/comunita-energetiche-rinnovabili-dal-pnrr-nuovi-modelli-di-crescita/#:~:text=Con%20il%20PNRR%2C%20tramite%20la,per%20l'autoconsumo%20collettivo.>

poi, con favore le esperienze regionali per incentivare lo sviluppo delle comunità energetiche. La riforma del Titolo V della Costituzione, prevede che rientra nella competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost., l'attività di «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*». L'energia è quindi la materia che rientra nella potestà legislativa regionale: le Regioni adottano una normativa più dettagliata nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dallo Stato¹⁵⁴. Tra le Regioni¹⁵⁵ virtuose che hanno già avviato la promozione delle comunità energetiche per sostenere la transizione energetica e combattere la povertà energetica, meritano menzione: la legge regionale del Piemonte che stabilisce le modalità per la costituzione di una CER e la redazione di un bilancio energetico¹⁵⁶; la legge regionale della Lombardia che prevede lo stanziamento di euro 20 milioni nell'ambito del Piano Lombardia a favore dei Comuni lombardi per la costituzione di CER¹⁵⁷; la legge regionale dell'Emilia-Romagna che prevede misure di sostegno, attraverso contributi e strumenti finanziari, per la costituzione, acquisto e installazione degli impianti delle CER, principalmente per quelle a particolare valenza sociale e territoriale, composte da soggetti con fragilità economica¹⁵⁸; la legge regionale del-

¹⁵⁴ M. ROMEO, *Produzione di agroenergie, autoconsumo collettivo e comunità energetiche*, cit., 9 ss.

¹⁵⁵ Legislazione regionale in tema di comunità energetiche si compone della seguente normativa: Abruzzo – legge regionale 17 maggio 2022, n. 8; Calabria – legge regionale 10 novembre 2020, n. 25; Campania – legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38; Emilia Romagna – legge regionale 27 maggio 2022, n. 5; Liguria – legge regionale 6 luglio 2020, n. 13; Marche – legge regionale 11 giugno 2021, n. 10; Piemonte – legge regionale 3 agosto 2018, n. 12, DGR 8 marzo 2019, n. 18-8520; Puglia – legge regionale 9 agosto 2019, n. 45, DGR Puglia 7 agosto 2020, n. 1346, DGR 9 luglio 2020, n. 74; Veneto – legge regionale 5 luglio 2022, n. 16; Lombardia – Legge Regionale 23 febbraio 2022, n. 2; Sicilia – Avviso pubblico per la costituzione delle Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali; Valle D'Aosta – Informazioni generali regionali; disegno di legge 74/XVI; Sardegna – deliberazione n. 6/20 del 25.02.2022. <https://www.regalgrid.com/magazine/comunita-energetiche-e-regioni-lo-stato-dellarte/>.

¹⁵⁶ *Comunità energetiche e regioni: lo stato dell'arte*, in *Regalgrid*, consultabile al seguente link: <https://www.regalgrid.com/magazine/comunita-energetiche-e-regioni-lo-stato-dellarte/>.

¹⁵⁷ *Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica (l.r. n. 2 del 23 febbraio 2022)*, in *Regione Lombardia*, consultabile al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Energia/Fonti-rinnovabili/lr-2-del-2022-comunita-energetica-regionale-lombarda/lr-2-del-2022-comunita-energetica-regionale-lombarda>.

¹⁵⁸ *Le comunità energetiche*, in *sito web Regione Emilia-Romagna*, consultabile al seguente link: <https://energia.regione.emilia-romagna.it/comunita-energetiche/comunita-energetiche>.

la Puglia che promuove la semplificazione delle procedure, erogazione di contributi, valorizzazione degli enti del Terzo settore, programmi di formazione per le professionalità¹⁵⁹ per favorire l'implementazione delle comunità energetiche.

4. Conclusioni

In Europa il mercato dell'energia sta affrontando una transizione energetica su due fronti: passare da un sistema basato sull'energia fossile e nucleare verso un sistema fondato solo sull'energia rinnovabile efficiente e sostenibile, nonché trasformare il mercato centralizzato e caratterizzato da grandi impianti ad un mercato distribuito e diffuso che vede i cittadini particolarmente attivi sul fronte energetico. Si auspica che entro il 2050 quasi la metà di tutte le abitazioni europee siano coinvolte nella produzione di energia da fonti rinnovabili e gran parte di questa potrebbe essere prodotta proprio attraverso la partecipazione collettiva all'interno di una comunità energetica. Le comunità energetiche sono quindi un'occasione importante per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, nonché per contribuire a sviluppare la filiera energetica sulle fonti rinnovabili in linea con la normativa europea e nazionale. Con le comunità energetiche l'uso delle fonti rinnovabili non si pone più come prerogativa esclusiva dei grandi titolari degli impianti, può creare forme di condivisione tra i diversi attori urbani: attore civico (comunità innovative e cittadini attivi); attore sociale (organizzazioni del Terzo settore); attore cognitivo (istituzioni culturali, scuole e università); attore pubblico (istituzioni pubbliche); attore privato (aziende responsabili e industrie che si basano sulle vocazioni locali) per un innovativo sistema di *governance* dell'energia fondato sulla sussidiarietà orizzontale che individui in tali soggetti i protagonisti di un nuovo sviluppo locale, mettendo in relazione vari profili di rilievo non solo energetico, anche ambientale, sociale, tecnologico ed economico¹⁶⁰. Il concetto di potere comunitario nelle CE è connesso all'idea che i consumatori passivi possono diventare produttori di energia rinnovabile: il c.d. *prosumer*¹⁶¹.

¹⁵⁹ *Comunità energetiche: in Puglia regole più semplici per produrre dal basso*, in *Nuovo Quotidiano di Puglia.it*, consultabile al seguente link: https://www.quotidianodipuglia.it/regione/comunita_energetiche_puglia-7170090.html.

¹⁶⁰ C. IAIONE, *The right to the co-city*, in *The Italian Journal of Public Law*, 91, 80, 2017.

¹⁶¹ S. A. PARENTE, *Le agevolazioni fiscali e gli incentivi a favore delle comunità energe-*

Non c'è, difatti, transizione energetica senza la connessa trasformazione dell'organizzazione fisica e funzionale delle città, dei suoi abitanti e dei territori¹⁶².

È quindi necessario investire sempre di più sull'uso di fonti rinnovabili e contestualmente ripensare i meccanismi di *governance* e gli strumenti di incentivazione economica per promuovere e valorizzare strumenti innovativi come le comunità energetiche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE del 2030 e del futuro 2050¹⁶³ per contrastare il cambiamento climatico. In Italia, si auspica che grazie all'entrata in vigore del TIAD e l'adozione del nuovo decreto del MASE sul sistema di incentivazione il numero di comunità energetiche possa aumentare, sinora infatti il vincolo della potenza degli impianti a 200 KW e la connessione alla cabina secondaria, nonché i modelli fiscali sono stati poco incentivanti. Ad ogni modo, la promozione a livello normativo non è sola sufficiente, deve essere accompagnata da modalità che sensibilizzano gli attori urbani, in particolare i cittadini ad interessarsi alle comunità energetiche e istaurino un dialogo che permetta loro di capirne i vantaggi.

tiche, in S. MONTICELLI, L. RUGGERI (a cura di), *op. cit.*, 129 ss.

¹⁶² P. CAPUTO, *Importanza della risorsa biomassa nella pianificazione energetica e per lo sviluppo locale. Analisi di alcune esperienze in Nord Italia e possibili scenari evolutivi* cit., 186 ss.

¹⁶³ N. BRAGA, *Progetti per la transizione energetica: caso di studio relativo ad una centrale di teleriscaldamento associata ad impianto fotovoltaico inserito in Comunità Energetica Rinnovabile*, cit., 21 ss.